



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 396 DEL 24/05/2019

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE DI CATTOLICA MEDIANTE PROJECT FINACING. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE PROGETTI SPECIALI

SERVIZIO
UFFICIO PROGETTI SPECIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la determina n. 1047 del 20.12.2018 con la quale si procedeva all'accertamento del contributo regionale di € 130.610,72, di cui il Comune di Cattolica è beneficiario per la realizzazione dell'intervento indicato in oggetto;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 24 del 29/04/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è proceduto alla approvazione del rendiconto;

PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 13/11/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, si approvava il progetto di fattibilità tecnico economico e contestualmente si dichiarava il pubblico interesse della proposta di Project Finacing per l'intervento di Efficientamento energetico della Piscina Comunale ai sensi dell'art. 183 comma 1 5 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per un importo lordo complessivo dell'investimento di € 553.566,80 di cui € 448.860,00 per lavori (compreso oneri della sicurezza di € 4.000,00), ed € 48.640,00 per progettazione ed altre spese - CUP G66J17000930007;
- che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 20.12.2018, si è proceduto all'inserimento nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell'opera in PF specificata in oggetto così come previsto dall'art. 183, comma 15, del D.lgs. n. 50/2018 e s.m.i., inserendola nell'elenco annuale 2019 voce n. 9;
- che con successiva propria determinazione a contrarre n. 60 del 01.02.2019, veniva indetta apposita procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo valutazione effettuata da apposita Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
- che con determina n. 369 del 17.05.2019 si aggiudicava definitiva la Concessione di costruzione e gestione dell'intervento in oggetto indicato alla R.T.I. composta da "SGR SERVIZI SPA" (Capogruppo Mandataria) – C.F. e P.IVA . 00338000409, "GRUPPO SOCIETA' GAS RIMINI " (Mandante) – C.F. e P.IVA 00126550409 e "INTERVENTO PRONTO 24H S.R.L." (Mandante), C.F. e P.I. 03386020402 con sede in Rimini Via Chiabrera n. 34/D, che ha ottenuto il punteggio complessivo finale pari a punti 63,70/100, la quale ha offerto un ribasso del 0,1% sulla durata della concessione (15 anni) e quindi corrispondente a 5,4 giorni ;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi degli artt. 165 comma 3 e 183 comma 11, la stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito dell'approvazione del progetto definitivo dell'opera;
- il progetto definitivo-esecutivo redatto dai progettisti incaricati dall'ATI con capogruppo SGR SERVIZI SPA è stato presentato in data 17.05.2019 e successivamente verificato e validato secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento dal RUP;
- il progetto definitivo -esecutivo è in procinto di essere approvato dal competente organo deliberativo;

VISTO:

- che lo schema di concessione di costruzione e gestione dell'opera specificata in oggetto (All. A), posto a base di gara è stato modificato, a seguito del recepimento dei miglioramenti convenzionali proposti dall'ATI aggiudicataria in sede di gara e dell'inserimento di alcune clausole contrattuali promosse dalla Regione ai fini dell'erogazione del contributo POR FERS di cui il Comune di Cattolica è stato beneficiario;
- lo schema di concessione sopra indicata sarà sottoscritto tra le parti presso il Notaio Aquilina di Rimini, studio notarile individuato dall'ATI aggiudicatario che si farà carico di tutti i costi notarili e quelli attinenti alla registrazione e trascrizione dell'atto medesimo;

Visto:

- la L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i.;
- il Regolamento di attuazione dei LL.PP. ex D.P.R. n. 207/2010 (per gli articoli ancora in vigore);
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1) di approvare i contenuti della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo che viene approvata anche sotto il profilo motivazionale;

2) di approvare lo schema di concessione di costruzione e gestione per i lavori di "Efficientamento energetico della Piscina Comunale in Project Finacing", quale documento parte integrante del presente atto;

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 165 comma 3 e dell'art. 183 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la sottoscrizione del convenzione avverrà solamente a seguito

dell'approvazione del progetto definitivo redatto dall'ATI aggiudicataria;

4) di autorizzare il Dirigente del Settore Progetti Speciali alla stipulazione della concessione di costruzione e gestione per i lavori indicati al precedente punto 2);

5) di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Baldino Gaddi Dirigente del Settore Progetti Speciali.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 02

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 24/05/2019

Firmato
Gaddi Baldino / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

COMUNE DI CATTOLICA

Interventi di efficientamento energetico, gestione e conduzione impianti di riscaldamento e della fornitura di gas naturale ed energia elettrica nella Piscina Comunale di Cattolica

Formattato: Tipo di carattere: Arial
Unicode MS, 14,5 pt

Sommario

SEZIONE 1 CONDIZIONI GENERALI DI CONVENZIONE	7
1.1 Premesse e allegati contrattuali	7
1.2. Definizioni.	<u>87</u>
1.3 Norme applicabili	10
1.4 Condizioni Generali	<u>1140</u>
1.6 Durata della Concessione	<u>1211</u>
SEZIONE 2 OBBLIGHI DELLE PARTI	12
2.1 Obblighi del Concedente	12
2.2 Obblighi del Concessionario	<u>1514</u>
2.3 Contratto di Appalto e Contratto di Subappalto	<u>1746</u>
SEZIONE 3 - Modalità di gestione del Contributo POR - FESR.....	17
3.1 Contributo POR - FESR	17
SEZIONE 4 - DISCIPLINA TEMPORALE DELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI PROPEDEUTICA ALLA GESTIONE DELL'OPERA.	<u>1917</u>
4.1 Pianificazione ed ottenimento Autorizzazioni e permessi	<u>1917</u>
4.2 Esecuzione dei lavori e Rischio di Costruzione	<u>2018</u>
4.3 Modifica della concessione durante il periodo di efficacia.....	<u>2119</u>
4.4 Direzione Lavori.....	<u>2119</u>
4.5 Prove e collaudo.....	<u>2119</u>
SEZIONE 5 -FASE DI GESTIONE.....	<u>2220</u>
5.1 Servizi di gestione	<u>2220</u>
5.2 Rischio di disponibilità	<u>2321</u>
SEZIONE 6 - FORZA MAGGIORE, SOSPENSIONI INCOLPEVOLI,SOSPENSIONI COLPEVOLI.....	<u>2422</u>
6.1 Forza Maggiore	<u>2422</u>
SEZIONE 7 - EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO	<u>2624</u>
7.1 Equilibrio Economico Finanziario	<u>2624</u>
7.2 Riequilibrio Economico e Finanziario	<u>2725</u>
SEZIONE 8 - CORRISPETTIVI.....	<u>2826</u>
8.1 Corrispettivi e termini di pagamento	<u>2826</u>
8.2 Canone servizio energia termica (CET).....	<u>2927</u>
8.3 Canone servizio energia elettrica (Cee)	<u>3028</u>

8.4 Canone di manutenzione (Cm).....	<u>3229</u>
8.5 Canone di ammortamento (Camm).....	<u>3230</u>
8.6 Pagamento del Corrispettivo.....	<u>3230</u>
8.7 Meccanismo di rettifica del Corrispettivo di Disponibilità	<u>3431</u>
8.8. Penali	<u>3432</u>
8.9 Procedura di applicazione delle penali	<u>3734</u>
SEZIONE 9 -RISOLUZIONE, RECESSO e REVOCA	<u>3735</u>
9.1 Clausola risolutiva espressa	<u>3735</u>
9.2 Risoluzione per inadempimento del Concessionario.....	<u>3835</u>
9.3 Risoluzione per inadempimento del Concedente.....	<u>3937</u>
9.4 Revoca della Concessione	<u>4037</u>
9.5 Subentro del Finanziatore.....	<u>4138</u>
SEZIONE 10 SCADENZA DELLA CONCESSIONE, VERIFICA FINALE DELLA REGOLARITA' DELLA PRESTAZIONE -ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA GESTIONE	<u>4138</u>
10.1 Scadenza della concessione	<u>4138</u>
10.2 Verifica Finale della Regolarità della Prestazione -Attestato di Regolare Esecuzione della Gestione	<u>4138</u>
SEZIONE 11 GARANZIE, VARIANTI	<u>4239</u>
11.1 Garanzie	<u>4239</u>
11.2 Varianti In Corso D'opera.....	<u>4340</u>
SEZIONE 12 MATRICE DEI RISCHI E MONITORAGGIO - RESOCONTO ECONOMICO - GESTIONALE.....	<u>4340</u>
SEZIONE 13 COMUNICAZIONI, ELEZIONI DI DOMICILIO - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	<u>4642</u>
SEZIONE 14 FORO COMPETENTE, ONERI FISCALI	<u>4642</u>
SEZIONE 15 - INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI.....	<u>4642</u>

SCHEMA DI CONVENZIONE

per

la realizzazione in concessione, con la formula della Finanza di Progetto ai sensi dell'art. 183, comma 15 D. Lgs. 50/2016, di interventi di efficientamento energetico, gestione e conduzione impianti di riscaldamento e della fornitura di gas naturale ed energia elettrica, a favore della Piscina Pubblica del Comune di Cattolica

TRA

Il Comune di CATTOLICA (RN) con sede in Cattolica (RN) Piazza Roosevelt, 5 rappresentato dal Dott. Baldino Gaddi nato a Rimini Il 24.07.1965 . in qualità di Dirigente del Settore Progetti Speciali domiciliato per la carica presso l'Ente rappresentato opportunamente munito dei poteri necessari per la stipula agli effetti della determina n. Del d'ora in avanti denominato **CONCEDENTE**

E

SGR Servizi S.p.A.con sede legale in Rimini(RN), via G. Chiabreran. 34/B, P.IVA 00338000409, quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dalle società mandanti Gruppo Società Gas Rimini S.p.A. ed Intervento Pronto 24h S.r.l., in persona della Sig.ra Micaela Dionigi nella sua qualità di rappresentante dell'Amministratore Delegato Gasrimini Holding S.p.A., domiciliato per la carica presso la società che rappresenta, opportunamente munito dei poteri necessari per la stipula d'ora in avanti denominato il **CONCESSIONARIO**,

anche definiti congiuntamente come "**Parti**".

PREMESSE

- ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (il "**Codice dei Contratti Pubblici** ") il Costituendo R.T.I. composto dalle società Gruppo Società Gas Rimini S.p.A., SGR Servizi S.p.A. ed Intervento Pronto 24h S.r.l. provvedeva in data 14/08/2018 con Prot. n. 32319a sottoporre alla Amministrazione Comunale di Cattolica (l'"**Amministrazione**") una proposta (la "**Proposta**") relativa alla realizzazione in concessione, con la formula della Finanza di Progetto, per l'intervento di riqualificazione energetica, gestione impianti di riscaldamento e fornitura gas ed energia elettrica a servizio della Piscina Comunale sita in Cattolica, Via Francesca da Rimini, 51 (la "**Piscina Comunale**");

- a seguito di richiesta di integrazione avente Prot. n. 0039584/2018, la Proposta veniva integrata ed aggiornata a cura del Concessionario e le integrazioni richieste venivano presentate in data 08/11/2018 con deposito dei documenti registrato con Prot. n. 0043501/2018;
- la Proposta risultava corredata da tutta la documentazione richiesta per Legge ed in particolare dal Progetto di fattibilità tecnica ed economica, dalla bozza di Convenzione, dal Piano Economico e Finanziario asseverato da soggetto qualificato ai sensi della normativa vigente, dalla Relazione sulle caratteristiche del servizio e della gestione, dalle prime indicazioni della sicurezza nonché dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti necessari per la presentazione della Proposta, dalla cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 del Codice Appalti, dall'ulteriore impegno a versare la cauzione fissata dal bando di gara in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara e dall'impegno a presentare cauzione definitiva in caso di indizione di gara, ai sensi dell'art. 183, comma 9 del Codice Appalti;
- in data 13/11/2018 con Delibera di Giunta n. 186 l'Amministrazione, ricevuti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, dichiarava la Proposta di pubblico interesse e contestualmente approvava il progetto di fattibilità tecnico ed economica;
- in data 20/12/2018 con Delibera di Consiglio comunale n. 571 l'Amministrazione Comunale provvedeva ad inserire il Progetto di fattibilità tecnica ed economica tra gli strumenti di programmazione con le modalità previste dalla normativa vigente;
- con provvedimento dirigenziale del 01/02/2019 _____ n. 60 _____ è stato approvato il Disciplinare di Gara ed i suoi allegati per l'affidamento della Concessione per la realizzazione di un intervento di efficientamento energetico, gestione e conduzione impianti di riscaldamento e della fornitura di gas naturale ed energia elettrica, a favore della Piscina Comunale, definendo la procedura di gara e il criterio di selezione con l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- in data 15/02/2019 è stato pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 e ss. del Codice Appalti, il Bando di gara per l'affidamento della Concessione di un intervento di efficientamento energetico, gestione e conduzione impianti di riscaldamento e della fornitura di gas naturale ed energia elettrica, a favore della Piscina Comunale con la specifica del diritto di prelazione del proponente ai sensi dell'art. 183 comma 15 del Codice Appalti;
- con il provvedimento dirigenziale n. _____ datato ___ / ___ / _____ è stato individuato quale soggetto aggiudicatario il Costituendo Raggruppamento Temporanei di Imprese costituito dalle società SGR Servizi S.p.A., Gruppo Società Gas Rimini S.p.A. ed Intervento Pronto 24h S.r.l. e dell'aggiudicazione è stata data informazione ai soggetti interessati;
- con determinazione dirigenziale n. del ___ / ___ / _____ si è autorizzato il Dirigente Gaddi alla sottoscrizione della concessione di costruzione e gestione per la realizzazione dell'opera specificata in oggetto; ~~II~~;
- con atto notarile sottoscritto presso il Dott..... Notaio

l'aggiudicatario è stato costituito il **Raggruppamento Temporaneo di Imprese** composto dalle seguenti società:

SGR Servizi S.p.A., sede legale in Rimini Via G. Chiabrera 34/B, P. Iva 00338000409, in qualità di mandataria;

Gruppo Società Gas Rimini S.p.A., sede legale in Rimini Via G. Chiabrera 34/D, P. Iva 00126550409, in qualità di mandante;

Intervento Pronto 24h S.r.l., sede legale in Rimini Via Chiabrera 34/D, P. Iva 03386020402, in qualità di mandante;

- che con atto n. del il CDA della Società **SGR Servizi S.p.A** ha autorizzato la Sig.ra alla sottoscrizione della concessione di costruzione e gestione per la realizzazione dell'opera specificata in oggetto;
- le Parti intendono regolare la Concessione per l'efficientamento energetico, gestione e conduzione impianti di riscaldamento e della fornitura di gas naturale ed energia elettrica, a favore della Piscina Pubblica del Comune di Cattolica attraverso la presente Convenzione,
- l'intervento di efficientamento energetico, gestione e conduzione impianti di riscaldamento e della fornitura di gas naturale ed energia elettrica, a favore della Piscina Comunale, oggetto della Concessione e disciplinato dalla presente Convenzione si basa sull'Equilibrio Economico-Finanziario prodotto dagli elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario dell'opera, allegato alla presente Convenzione, e che ne costituiscono i presupposti e le condizioni base della fattibilità anche ai sensi dell'art. 165 comma 6 D.Lgs.n. 50/2016 nonché dalla offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara. In particolare, le Parti riconoscono che l'Equilibrio Economico-Finanziario rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi, in particolare i rischi definiti dall'art 3, lett. aaa) (il "**Rischio di costruzione**") e bbb) ("**Rischio di disponibilità**") del Codice Appalti.

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e stipula quanto segue:

SEZIONE 1 CONDIZIONI GENERALI DI CONVENZIONE

1.1 Premesse e allegati contrattuali

Le premesse, e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Le parti si impegnano a riportare su tutta la documentazione amministrativa, contabilità e transazioni il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) G66J17000930007 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) 7786103F71 per quanto previsto dalla L. 136/2010 e s.m.i. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

1.2. Definizioni.

Ai fini della presente Convenzione, salvo che non sia diversamente specificato, i termini elencati, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito come segue:

Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario: indica la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione, purché non riconducibili al rischio di costruzione, al rischio di disponibilità, ed alle altre forme di rischio operativo traslate sul Concessionario (deducibili dalla matrice dei rischi), che dia luogo a:

- per il parametro **DSCR** una variazione in diminuzione, tale da rendere il valore del DSCR inferiore al valore soglia di 1,3;
- per il parametro **LLCR:** una variazione in diminuzione, tale da rendere il valore del LLCR inferiore al valore soglia di 1,3;
- per il parametro **TIR di Progetto:** variazione in aumento o diminuzione pari o superiore al **40%** rispetto al valore rilevato nel Piano Economico-Finanziario, corrente alla data dell'evento circostanza che ha determinato la variazione;

Autorizzazioni: indica cumulativamente le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione dell'Opera;

Bando di Gara: indica il bando che il Concedente ha pubblicato ai sensi del D.Lgs 50/2016s.m.i. per l'affidamento della Concessione;

Relazione sulle caratteristiche del Servizio e di Gestione: indica l'allegato alla presente Convenzione, costituito dal capitolato di gestione tecnica e funzionale e dei servizi relativi alla riqualificazione, gestione impianti termici e fornitura gas ed energia elettrica per la piscina pubblica, nel quale sono definiti gli standard qualitativi e quantitativi, i parametri di controllo della *performance*, le penali e i meccanismi di pagamento e revisione degli stessi per tutto il periodo di vigenza della presente Convenzione;

Contratto di Finanziamento: indica il contratto di finanziamento che sarà sottoscritto dal Concessionario con i Finanziatori al fine di finanziare, inter alia, i costi di costruzione dell'Opera;

Contratto di Appalto: è il contratto che intercorre tra il Concessionario e l'esecutore del lavoro quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori, o ne affida una parte a terzi;

Contratto di Subappalto: è il contratto che intercorre tra il Concessionario o l'Appaltatore e l'impresa o le imprese esecutrici dei lavori indicati in sede di Offerta, sia nel caso in cui il Concessionario esegua direttamente i lavori sia nel caso in cui affidi a terzi, totalmente o parzialmente tramite contratto di appalto, l'esecuzione dei lavori;

Corrispettivi di Disponibilità (Canone): indica il corrispettivo da corrispondere al Concessionario per la progettazione, la realizzazione e per la Disponibilità dell'Opera;

Cronoprogramma: è parte integrante del Progetto esecutivo e contiene l'indicazione dei tempi necessari per la progettazione e la realizzazione dell'Opera

fino al Collaudo, ivi compresi i tempi previsti per l'ottenimento delle Autorizzazioni, preordinate alla corretta e compiuta realizzazione dell'Opera e alla regolare prestazione dei Servizi;

Disciplinare di Gara: indica il disciplinare che il Concedente ha pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della Concessione;

Disponibilità dell'Opera: indica la gestione funzionale dell'Opera nel rispetto degli standard tecnico-funzionali e degli Indicatori di Performance stabiliti nella Convenzione e nella Relazione illustrativa delle Caratteristiche del Servizio e di Gestione;

DSCR (Debt Service Cover Ratio): indica il rapporto tra l'importo del Flusso di Cassa Disponibile e il servizio del debito per capitale e interessi risultante dal Piano Economico Finanziario;

Equilibrio Economico-Finanziario: indica l'equilibrio economico-finanziario della Concessione, determinato sulla base dei presupposti edellecondizioni di base del Piano Economico-Finanziario e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico-Finanziario. In particolare, esso indica la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco della durata della Concessione e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito. Per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;

Finanziatori: indica gli istituti di credito che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della Società di Progetto, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo;

Forza Maggiore: indica ogni atto o fatto imprevisto e imprevedibile che la Parte che la invoca non avrebbe potuto prevedere né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della presente Convenzione.

Gestore: è il soggetto, terzo rispetto alle Parti, cui il Comune di Cattolica affida o può affidare le attività di gestione della Piscina Comunale.

Indicatori di Equilibrio: indica congiuntamente e/o disgiuntamente il **DSCR**, **LLCR** e il **TIR** (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto, rappresentativi dell'Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione;

Indicatori di Performance o KPI: sono gli indicatori che monitorano l'andamento del processo relativo alla disponibilità e alla funzionalità dell'Opera in rapporto alle previsioni di progetto (ante operam);

LLCR (Loan Life Cover Ratio): indica, con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra il valore attuale netto del Flusso di Cassa Disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento risultante da Piano Economico Finanziario;

Livello minimo dell'Indice di Performance: indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'Opera consegue il livello minimo accettabile della relativa caratteristica prestazionale;

Livello obiettivo dell'Indice di Performance: indica la misurazione quantitativa

in corrispondenza della quale l'Opera consegue il livello obiettivo della relativa caratteristica prestazionale;

Opera o Intervento: indica l'intervento risultante dall'insieme di lavori oggetto della Documentazione Progettuale, Preliminare, Definitiva ed Esecutiva approvato dal Concedente, nonché nella Relazione sulle Caratteristiche del Servizio e di Gestione;

Perimetro di Gestione: Insieme degli impianti oggetto della Concessione e presi in carico dal Concessionario, (limitatamente alle opere di efficientamento energetico di cui al punto 3. della Relazione sulle caratteristiche del servizio e di gestione);

Piano Economico-Finanziario (PEF): indica l'elaborato elettronico, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico e Finanziario della Concessione, per l'arco temporale di durata della Concessione;

Servizi: si intendono, congiuntamente, le attività attinenti all'erogazione e la gestione dei servizi di conduzione, Terzo responsabile e manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento ambienti, acqua calda sanitaria ed usi di piscina, nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature/opere realizzate dal Concessionario;

TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'Azionista: indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati agli azionisti, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto: indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati al Progetto, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

VAN (Valore Attuale Netto) degli Azionisti: indica, in termini monetari, il valore attualizzato al tasso atteso di rendimento del capitale proprio dei flussi di cassa associati all'azionista;

VAN (Valore Attuale Netto) del Progetto: indica, in termini monetari, il valore attualizzato al tasso medio ponderato di costo del capitale (WACC) dei flussi di cassa associati al progetto

WACC (Weighted average cost of capital): indica il tasso medio di interesse ponderato sul costo delle risorse finanziarie a servizio del progetto.

1.3 Norme applicabili

La presente Convenzione è regolata dalla Legge Italiana, dalle disposizioni richiamate nella stessa Convenzione, nel Bando di Gara che costituisce *Lex Specialis* nonché da tutta la documentazione di Gara, dal D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i. e relativi decreti MIT e linee guida ANAC correlate dal Regolamento d'attuazione ed esecuzione di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. (per le parti in vigore) ed infine dalle altre fonti normative e regolamentari in quanto applicabili.

1.4 Condizioni Generali

La Convenzione è fonte per le Parti di obbligazioni vincolati.

Il Concessionario dichiara:

- a) di trovarsi nel pieno esercizio dei propri diritti, di non versare in stato di insolvenza, liquidazione, fallimento o altre simili procedure concorsuali; dichiara altresì che non è in corso alcun procedimento volto alla dichiarazione di tali situazioni;
- b) che è in possesso al momento della stipula di ogni capacità e requisito soggettivo e oggettivo per la stipula della presente Convenzione nonché di quelli richiesti ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.e D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- c) che, al momento della sottoscrizione della presente, non è presente né minacciata alcuna controversia civile, amministrativa o arbitrale avverso il Concessionario tale da diminuire la capacità di adempiere gli obblighi assunti con la Convenzione;
- d) che alla stipula non è stato notificato al Concedente alcun ricorso avente ad oggetto l'impugnazione per l'annullamento o la sospensione dell'aggiudicazione della Concessione.

1.5 Oggetto della Convenzione.

L'oggetto della Convenzione riguarda l'affidamento della Concessione per l'intervento di riqualificazione energetica e la successiva gestione degli impianti di riscaldamento e di fornitura gas ed energia elettrica a servizio della Piscina Comunale.

Nello specifico, nell'oggetto è ricompresa:

- a) la redazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo relativo all'implementazione dell'Opera secondo quanto previsto dalla normativa applicabile;
- b) la redazione di ogni documento di analisi, relazione tecnica o attività connessa alla progettazione, esecuzione o gestione dell'Opera, limitatamente alla porzione di area oggetto di efficientamento energetico (v. Perimetro di Gestione);
- c) l'esecuzione dei lavori a regola d'arte ed in conformità con il Progetto Definitivo/Esecutivo validato;
- d) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature, degli impianti e delle opere realizzate dal Concessionario nell'ambito del presente intervento di riqualificazione secondo le previsioni del Programma manutentivo dell'Opera, come indicata nella Relazione sulle caratteristiche del Servizio e della Gestione, entro i limiti del Perimetro di Gestione;
- e) l'erogazione e la gestione dei servizi di conduzione, Terzo responsabile e la manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento ambienti, acqua calda sanitaria ed usi di piscina;
- f) la gestione e lo sfruttamento economico dell'Opera da parte del

Concessionario per la durata della Concessione.

Il Concessionario garantisce e manleva il Concedente contro ogni pretesa da parte di terzi che possano opporsi avverso l'uso di marchi e brevetti, licenze, disegni e modelli nonché ogni altra opera dell'ingegno e progetto utilizzato nell'esecuzione della presente Convenzione.

Sono esclusi dall'oggetto della Convenzione tutti i Servizi non espressamente richiamati.

1.6 Durata della Concessione

La presente Concessione avrà durata di 14 anni(quattordici)e 360 giorni (trecentosessanta)a decorrere dalla data del Verbale di avvio Gestione.

Non fanno quindi parte del periodo di durata della Concessione:

- a) il periodo di progettazione Definitiva ed Esecutiva dell'Opera quantificato secondo Cronoprogramma;
- b) il periodo di esecuzione lavori decorrenti dalla Consegna dei lavori e quantificati secondo Cronoprogramma;

Le Parti convengono che, al fine di garantire l'Equilibrio Economico e Finanziario, in caso di sospensione dei lavori o dell'erogazione dei Servizi dovuta ad inadempimento del Concedente, ovvero nei casi previsti dall'art. 6.1 della Convenzione, la durata della Concessione si intenderà automaticamente prorogata per un periodo corrispondente al periodo di sospensione.

Alla scadenza del termine fissato per la durata della Concessione le opere, apparecchiature, gli impianti realizzati dal Concessionario, passeranno nella piena ed esclusiva proprietà del Comune di Cattolica, in ottimo stato di manutenzione come previsto dalla normativa vigente, previo pagamento al Concessionario delle eventuali spese di miglioria non ancora ammortizzate purchè:

- 1) espressamente richieste e preventivamente autorizzate dal Concedente;
- 2) il Concessionario abbia evidenziato, prima dell'autorizzazione, l'importo della spesa di miglioria, i tempi e le modalità di ammortamento e l'assoggettabilità al presente articolo.

SEZIONE 2 OBBLIGHI DELLE PARTI

2.1 Obblighi del Concedente

- a) Il Concedente assume l'obbligo di versare e corrispondere al Concessionario il Corrispettivo di Disponibilità, come definito dal successivo art. 8.1 della Convenzione, per quanto ivi stabilito in merito ai tempi e alle modalità;
- b) Il Concedente dichiara e garantisce di essere proprietario della Piscina Comunale oggetto dell'intervento;

- c) Il Concedente si obbliga a compiere tutte le attività amministrative necessarie alla realizzazione e gestione dell'Opera e, dunque, a rilasciare tempestivamente le Autorizzazioni di sua competenza ed a porre in essere tutte le attività e gli adempimenti di sua competenza per l'ottenimento delle Autorizzazioni necessarie. Nel caso in cui il Concessionario proponga al Concedente l'indizione di una conferenza dei servizi decisoria ex L. 241/90 e s.m.i. per l'acquisizione dei pareri degli enti (competenti ed interferenti) sul progetto, il Concedente, (nella figura del dirigente comunale competente ai progetti speciali), dovrà curare lo svolgimento delle operazioni della Conferenza dei Servizi nei termini di legge.
- d) Il Responsabile del Procedimento del Comune dovrà provvedere a verificare e validare il progetto definitivo/esecutivo entro 10 gg dalla data di presentazione dello stesso;
- e) Il Concedente dovrà provvedere all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo entro il termine di 20 gg dalla data di validazione. Con l'approvazione del Progetto Definitivo/Esecutivo si intenderanno accettati anche i prodotti e le soluzioni tecniche da installarsi ed implementarsi nella fase di realizzazione dell'Opera;
- f) il Concedente provvederà in buona fede e in conformità alle disposizioni del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. e D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. alle attività di Vigilanza e Collaudo;
- g) il Concedente si impegna a cooperare attivamente con il Concessionario e il Finanziatore favorendo, per quanto di sua competenza, il positivo esito della definizione del Contratto di Finanziamento;
- h) Il Concedente si impegna a fornire al Concessionario ogni utile forma di collaborazione da parte degli uffici comunali preposti, rispettando i tempi e i modi per soddisfare le diverse richieste concordate con il Concessionario, ai fini della migliore esecuzione della presente Convenzione;
- i) Il Concedente fornirà tempestivamente al Concessionario tutte le informazioni e le indicazioni tecniche di cui disponga per una migliore esecuzione delle opere di efficientamento ed una più efficace ed economica gestione del servizio;
- j) il Concedente si impegna a versare al Concessionario il Contributo della Regione Emilia Romagna di cui al bando POR FESR 2014-2020 – Progetti di riqualificazione energetica negli edifici pubblici e nell'edilizia residenziale pubblica di cui alla D.G.R. 610/2016 (in seguito anche “**Contributo POR - FESR**” o per brevità il “**Contributo**”) nei modi e nei termini previsti dal bando regionale che ha disciplinato l'assegnazione del medesimo Contributo nonché come specificato nella presente Convenzione;
- k) il Concedente riconosce che il Concessionario ha il diritto di richiedere e trattenere per sé gli incentivi pubblici in ambito energetico, qualunque sia la loro origine, riconosciuti a qualsiasi titolo per attività e/o servizi eseguiti a opera del Concessionario stesso, purchè, complessivamente, non venga superato il limite di incidenza del contributo pubblico del 49% sull'importo dell'investimento pubblico e nel rispetto della normativa vigente in materia

di cumulo di incentivi\contributi pubblici ed in materia di aiuti di stato. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, il Concessionario potrà trattenere gli incentivi riconosciuti nell'ambito dei:

- Conto energia 2.0;
- Incentivi previsti per le fonti di energia rinnovabili elettriche e termiche;
- Contributi nell'ambito del meccanismo di Scambio sul posto.
- Detrazioni fiscali;

Al Concessionario è riconosciuto il diritto, ove la normativa e i regolamenti di settore lo permettano, di accedere a finanziamenti comunitari, nazionali, regionali e di altri soggetti esterni dedicati all'efficienza energetica o comunque alle materie oggetto della presente Convenzione.

Nel caso in cui venga conseguita una contribuzione pubblica, comunque denominata, superiore al 49% dell'importo dell'investimento complessivo, il maggior valore rispetto a detta soglia dovrà essere erogato a favore del Comune Concedente.

- l) il Concedente deve comunicare al Concessionario ogni circostanza di fatto o di diritto, ogni provvedimento amministrativo che abbia la capacità di condizionare o modificare in qualsiasi modo le condizioni della presente Convenzione, nonché l'insorgenza di nuovi interessi pubblici che potrebbero alterare o comportare la revoca della Concessione.
- m) Il Comune da atto espressamente che, nel computo di tutti i termini convenzionali, non si terrà conto dei periodi intercorrenti tra le richieste di atti o provvedimenti amministrativi condizionanti la prosecuzione delle attività del Concessionario ed il loro rilascio, al netto dei termini di legge o regolamentari. Ove tali termini non siano disciplinati da disposizioni normative o regolamentari, il computo della sospensione dei termini decorrerà a partire dal 31° giorno successivo alla data di presentazione della richiesta di atti, provvedimenti o autorizzazioni da parte del Concessionario. Tali periodi tuttavia, salvo che non dipendano da omissioni da parte del Comune, non vengono computati ai fini delle sospensioni di cui al successivo art. 6.2.

In caso di ritardo nell'emanazione o nel rilascio o nella comunicazione al Concessionario di atti, provvedimenti o documenti a carico del Comune rispetto ai termini previsti, il Concessionario avrà diritto ad una proroga dei termini di realizzazione delle opere – o parti d'opera – e di conseguenza, della successiva gestione, uguali a tali ritardi. La proroga per i motivi indicati dovrà essere richiesta entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento che possa giustificarla, diversamente decadrà il diritto di conseguire la proroga medesima. In ogni caso la proroga potrà essere richiesta esclusivamente se il ritardo è imputabile al Comune.

Formattato: SpazioPrima: 0,78
linea

2.2 Obblighi del Concessionario

Oltre agli altri obblighi contenuti nella presente Convenzione, nella Relazione delle caratteristiche di servizio e di gestione, nel Disciplinare di Gara, nel Progetto posto a base di gara e di quello presentato dal Concessionario, (nonché nei rispettivi allegati), ed infine dei miglioramenti proposti in sede di gara, il Concessionario si obbliga a:

- a) redigere il Progetto Definitivo/Esecutivo secondo la normativa applicabile a garantire il finanziamento dell'investimento, a realizzare i lavori e gestire le opere oggetto di cui al precedente art. 1.4 nel rispetto delle condizioni specificate nella presente Convenzione;
- b) sottoporre il Progetto Definitivo/Esecutivo alla verifica e validazione ed alla approvazione del Concedente secondo Cronoprogramma;
- c) se del caso, completare l'acquisizione delle Autorizzazioni di competenza del Concessionario;
- d) ad iniziare effettivamente i lavori entro e non oltre 20 gg dalla redazione del verbale di consegna dell'impianto di cui alla sezione 4;
- e) realizzare a regola d'arte l'Opera secondo la progettazione Definitiva/Esecutiva validata ed approvata dal Concedente e secondo il Cronoprogramma dei Lavori ivi contenuto;
- f) svolgere le attività di gestione dell'Opera secondo il dettato della presente Convenzione con la massima diligenza e nel rispetto della normativa applicabile, con personale in possesso delle qualifiche previste per la tipologia di attività intrapresa, applicando il CCNL per pertinente all'attività dei dipendenti, nonché acquisire e mantenere valide tutte le Autorizzazioni necessarie e di sua competenza;
- g) a nominare un tecnico abilitato e di gradimento del Comune per lo svolgimento della Direzione Lavori con l'obbligo di tenuta della contabilità, secondo le norme vigenti in materia di opere pubbliche.
- h) a sostituire il Direttore dei Lavori o gli altri membri dell'ufficio di direzione dei lavori, (Direttori Operativi ed assistenti di cantiere) nonché il direttore tecnico dell'impresa su richiesta motivata del Comune, nel caso in cui venga a meno il rapporto fiduciario tra il Comune ed il Direttore dei Lavori;
- i) a sostenere le spese dell'eventuale organo di collaudo nominato dal Concedente in base alle disposizioni normative che regolano la materia delle Opere Pubbliche. Le eventuali visite di collaudo in corso d'opera saranno concordate direttamente tra l'Organo di Collaudo, la ditta esecutrice ed il Direttore dei lavori. La disciplina del collaudo provvisorio e definitivo sarà quella in vigore per le Opere Pubbliche al momento dell'espletamento delle operazioni di collaudo e di rilascio del relativo certificato di collaudo.
- j) nominare, dalla data della sottoscrizione della presente Convenzione sino

Formattato: SpazioPrima: 0,39
linea

alla scadenza della concessione, un referente generale gradito dal Comune responsabile di ogni comunicazione formale tra il concessionario ed il Comune Concedente; in caso di cambiamento di referente nel corso della gestione questo dovrà essere comunicato tempestivamente all'Amministrazione che dovrà esprimere il proprio gradimento;

- k) trasmettere i dati necessari per consentire al Concedente il monitoraggio dei rischi così come disciplinato nella Linea Guida dell'Anac n. 9, come stabiliti dalla Matrice dei rischi;
- l) ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche.
- m) ad indicare al Comune il conto corrente dedicato ai pagamenti ed ai rapporti con il Comune stesso e con tutti i subappaltatori/contraenti relativi al presente contratto.
- n) a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- o) ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti per la durata della concessione così come meglio specificato al punto 3 della "Relazione sulle caratteristiche e specifiche del servizio" entro i limiti del Perimetro di Gestione;
- p) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalla normativa in materia di lavoro, igiene, sicurezza e previdenza assumendo tutti gli oneri relativi; dando espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, si intenderà instaurato fra detto personale ed il Comune.

Il Concessionario risponde in ogni caso dell'attività svolta da tutto il personale impiegato a qualsiasi titolo e si impegna a fare osservare a tutti gli addetti alla gestione e ai coadiuvatori la massima diligenza nella utilizzazione e nella conservazione di locali, impianti, attrezzature e dotazioni varie.

- q) a procedere all'affidamento a terzi dei lavori e servizi oggetto della presente Convenzione nei modi e nei limiti stabiliti dalla Legge e come meglio definito nel punto 2.2 bis; non sono considerati affidamenti a terzi i lavori, servizi e forniture eseguiti direttamente dai soci della Società di Progetto e le imprese collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., e, in tale ultimo caso l'esecuzione dei lavori verrà affidata direttamente all'impresa collegata senza procedura ad evidenza pubblica.
- r) dimostrare, entro 18 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, la disponibilità di risorse finanziarie per la realizzazione dell'Opera tramite la sottoscrizione di un Contratto di Finanziamento ovvero altre forme di finanziamento o mediante il ricorso a risorse proprie. Trascorso inutilmente il termine dei 18 mesi la presente Convenzione si intenderà risolta per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e dell'art. 165, comma

Formattato: SpazioPrima: 0,39
linea

Formattato: SpazioPrima: 0,39
linea

5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- s) informare il Concedente, non appena venutone a conoscenza, di ogni circostanza che possa comportare ritardi nella realizzazione dell'Opera, nonché elementi ostativi alla corretta gestione o erogazione dei Servizi e di ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possano influire sulla gestione dell'Opera o della capacità del Concessionario d'adempiere gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione;
- t) a consegnare, al termine della concessione, al Concedente l'Opera funzionante in ogni sua parte, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso;
- u) ad intestarsi le utenze della fornitura di energia elettrica e del gas a decorrere dalla data del Verbale di avviamento;
- v) ad assumere il ruolo ed i compiti di Terzo Responsabile relativamente agli impianti ricompresi nel Perimetro di Gestione ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 3 del D.P.R. n. 412/1993;
- w) a farsi carico dell'obbligo esecutivo di eventuali interventi manutentivi (anche fuori dal Perimetro di Gestione), scaturenti da effetti direttamente riconducibili all'esecuzione e/o alla gestione delle opere, impianti, apparecchiature inclusi nel perimetro di gestione poste in essere dal Concessionario;

2.3 Contratto di Appalto e Contratto di Subappalto

Il Concessionario dovrà procedere all'affidamento dei contratti d'appalto per la realizzazione dei lavori di cui alla presente Convenzione a favore di soggetti terzi attraverso le procedure di evidenza pubblica previste dal Codice dei Contratti. Comunque, ai sensi dell'art. 184 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si intendono realizzati e prestati in proprio i lavori, i servizi e le forniture che siano affidati direttamente dalla Società di Progetto al proprio socio. Resta inteso che comunque tali prestazioni sono eseguite dai soci nel rispetto dei requisiti di qualificazione indicati in sede d'Offerta.

È ammessa la facoltà di sub-appaltare lavori o servizi nei limiti e nelle modalità di cui al D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.. L'appaltatore e il subappaltatore devono avere i requisiti tecnici e di ordine generale necessari all'esecuzione dei lavori a regola d'arte e nei tempi previsti dal Cronoprogramma.

SEZIONE 3 –MODALITÀ DI GESTIONE DEL CONTRIBUTO POR FESR

3.1 Contributo POR FESR

Le Parti si impegnano a collaborare ai fini della corretta rendicontazione delle Spese Ammissibili ai fini dell'erogazione del Contributo POR FESR.

Le Parti si impegnano pertanto a fare riferimento a quanto indicato nella Determinazione n. 579 del 23/01/2018 adottata dalla Giunta della Regione

Emilia Romagna e recante “Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione - Manuale di istruzioni per i beneficiari dei progetti di “Realizzazione di interventi per la riqualificazione energetica degli uffici pubblici e dell’edilizia residenziale pubblica”, nonché negli atti sopravvenuti, connessi e/o consequenziali che dovessero intervenire a disciplinare la materia.

In particolare, il Concedente dà atto di aver costituito il “Conto di Garanzia” presso istituto bancario in possesso dei requisiti di legge, in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n. 1303/2013 e s.m.i., presso il quale la Regione Emilia – Romagna provvederà a liquidare il Contributo, e che gli estremi identificativi del Conto di Garanzia sono i seguenti:

Si specifica che l’istituto bancario presso il quale è stato costituito il Conto di Garanzia è l’Unicredit, attuale tesoriere del Comune di Cattolica che è stato selezionato a seguito di procedura di gara pubblica nel rispetto della normativa del Codice dei Contratti Pubblici.

Le Domande di Pagamento potranno essere richieste al maturare dei crediti così come disciplinati dalla presente convenzione, e saranno inoltrate dal Concedente alla Regione Emilia Romagna, provviste di tutta la documentazione prevista per legge ai fini della corretta rendicontazione finanziaria, contabile e tecnico - amministrativa.

A seguito dell’esito positivo delle verifiche eseguite dalla Regione Emilia Romagna, ed entro 15 (quindici) giorni dall’effettiva liquidazione del Contributo, o di parte di esso, il Concedente provvederà a versare l’importo del Contributo liquidato trasferendolo dal Conto di garanzia ad apposito conto corrente indicato dal Concessionario, in conformità alla normativa vigente in materia di trasparenza e tracciabilità dei pagamenti.

Il Concedente, in qualità di titolare del Conto di garanzia, sarà tenuto ad informare l’autorità di gestione, su richiesta scritta di quest’ultima, circa l’ammontare del Contributo erogato e il saldo del Conto di garanzia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del Regolamento Delegato (UE) 2015/1076 della Commissione del 28/04/2015.

A seguito della totale erogazione del Contributo POR – FESR dalla Regione Emilia Romagna al Concedente, e da questi al Concessionario, il Concedente avrà la facoltà di estinguere il Conto di Garanzia. Nel caso di risoluzione del presente rapporto concessorio, i fondi restanti sul conto di garanzia saranno restituite al Regione nel termine di 180 giorni dalla medesima risoluzione; è tuttavia fatta salva la facoltà di esercitare la garanzia prevista dall’art. 11.1 quinto periodo. Quest’ultima possibilità dovrà essere comunicata alla Regione nel termine di 60 giorni dalla risoluzione. In caso di eventuale mancata erogazione del contributo POR – FESR dalla Regione Emilia per inadempienze attinenti alla fase progettuale e/o esecutiva ascrivibili unicamente al Concessionario, ciò determinerà una diretta e totale responsabilità di quest’ultimo che dovrà farsi carico, anche sotto il profilo economico del contributo o della quota di contributo non erogato al Concedente. Le Parti sono reciprocamente tenute a conservare gli originali (o copia conforme degli stessi con sottoscrizione ai sensi del D.P.R.

445/2000 e s.m.i.) in formato cartaceo e\o elettronico dei documenti giustificativi di spesa, le quietanze e tutta la restante documentazione (contratti, lettere d'incarico, relazioni dei fornitori) al fine di facilitare gli accertamenti e le verifiche da parte della Regione Emilia Romagna o delle altre autorità preposte per legge ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo. Tali documenti saranno conservati e mantenuti a disposizione degli organi di controllo per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di pagamento a saldo del Contributo da parte della Regione.

SEZIONE 4 - DISCIPLINA TEMPORALE DELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI PROPEDEUTICA ALLA GESTIONE DELL'OPERA.

4.1 Pianificazione ed ottenimento Autorizzazioni e permessi

Per la realizzazione dell'opera e l'avvio della gestione sono fissati i seguenti termini vincolanti per le Parti:

- a) Il Concessionario deve redigere il progetto definitivo-esecutivo conforme al progetto di fattibilità tecnico-economica presentato in sede di gara, entro 30 gg dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. Entro tale termine dovranno essere eventualmente integrati gli elaborati progettuali sulla base degli elementi emersi in corso di aggiudicazione della Concessione nonché tutte le modifiche al progetto, richieste dagli Enti competenti al rilascio dei pareri.
- b) Il Concessionario provvederà ad ottenere direttamente eventuali Autorizzazioni o permessi di sua competenza, necessari alla realizzazione e gestione dell'Opera, entro i tempi previsti nel Cronoprogramma; se il ritardo nel rilascio delle Autorizzazioni non sia imputabile al Concessionario si applicano le disposizioni di cui al punto 2.1 e 6.2. Se ritenuto inevitabile il Concessionario potrà chiedere al Concedente di indire una Conferenza dei Servizi decisoria sul progetto definitivo/esecutivo.
- c) Il Responsabile del Procedimento del Comune dovrà provvedere a verificare e validare il progetto definitivo-esecutivo entro 10 gg dalla data di presentazione dello stesso;
- d) Il Comune dovrà provvedere all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo entro il termine di 20 gg dalla data di validazione. Si dà atto che a tale riguardo che ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per le opere pubbliche dei Comuni (deliberate dal Consiglio Comunale ovvero dalla Giunta Comunale), assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 554/1999, (oggi art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), non sarà necessario alcun titolo abilitativo edilizio. verificato ex art. 26 D.Lgs. n. 50/2016);

Formattato: SpazioPrima: 0,39
linea

Formattato: SpazioPrima: 0,39
linea

- e) Entro 15 giorni dalla data di approvazione del progetto, le Parti si obbligano a sottoscrivere la presente Convenzione.

4.2 Esecuzione dei lavori e Rischio di Costruzione

Le parti dovranno, entro 30 gg, dalla approvazione del progetto definitivo/esecutivo validato, redigere un verbale di consegna formale dell'impianto e di contestuale avvio dei lavori. Dalla data di redazione di tale verbale al concessionario sarà riconosciuta una detenzione qualificata e finalizzata esclusivamente alla realizzazione delle opere oggetto di futura gestione.

La convocazione della consegna spetterà al Comune. Nel caso di inerzia del Comune il Concessionario potrà surrogare il Comune nella convocazione. Nel caso in cui, nonostante sia stato debitamente invitato, non si presenti il legale rappresentante di una delle parti l'altra parte potrà stabilire una nuova convocazione, e nel caso di ulteriore defezione si potrà comunque redigere il verbale di consegna e di inizio dei lavori in presenza di due testimoni.

Il Concessionario dovrà eseguire tutti i lavori previsti dal progetto esecutivo approvato entro 210 giorni dalla data di inizio lavori di cui sopra.

Il Concessionario dovrà comunicare al Concedente l'avvenuta ultimazione delle opere che verranno successivamente verificate ed accertate in contraddittorio tra le Parti mediante uno specifico verbale di ultimazione lavori redatto a cura del Dirigente competente del Comune.

Il Concessionario esegue i lavori assumendo ai sensi dell'art. 182, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. rischio operativo e nello specifico: il **Rischio di Costruzione**, da intendersi come rischio legato ogni eventuale maggiore spesa, ritardo o onere non previsti dalla presente Convenzione, che potrebbero derivare da una maggiorazione dei costi di costruzione e gestione, non potranno in nessun modo incidere o modificare, anche parzialmente, tutti i rapporti contrattuali definiti e quindi accettati con la presente dalle Parti.

In particolare, a mero titolo esemplificativo non esaustivo, sono riconducibili alla responsabilità del Concessionario:

- a) la responsabilità progettuale come definita dal Codice dei Contratti Pubblici;
- b) ogni eventuale variante derivante da errore progettuale o da errore di esecuzione o altra variante non riconducibile a volontà di apportare miglioramenti esecutivi da parte del Comune;
- c) incremento dei costi di costruzione dei materiali e della manodopera;
- d) ritardi nell'esecuzione dei lavori per ragioni non riconducibili a calamità o a forza maggiore, ovvero non riconducibili a fatto imputabile al Concedente, all'eventuale Gestore della Piscina Comunale o a soggetti terzi rispetto alle Parti;
- e) inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utilizzata;
- f) mancato rispetto degli standard di progetto, a inconvenienti di tipo tecnico;
- g) mancato completamento dei lavori.

Formattato: SpazioPrima: 0,39
linea

4.3 Modifica della concessione durante il periodo di efficacia

La concessione potrà essere modificata senza una nuova procedura di aggiudicazione nei casi previsti dall'articolo 175 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4.4 Direzione Lavori

La nomina del Direttore dei Lavori è di competenza del Concessionario. Il Concessionario si impegna alla individuazione in tempi brevi di una figura professionale di livello adeguato: il compito del Direttore dei Lavori sarà quello di verificare la qualità della realizzazione dell'Opera nonché i tempi di realizzazione della stessa e i costi di questa. Il Direttore dei Lavori verificherà altresì il ricorrere di circostanze particolari che possano determinare la necessità di sospensione dei lavori e certificare lo Stato di Avanzamento dei Lavori. Lo stesso avrà l'obbligo di tenuta della contabilità, secondo le norme vigenti in materia di opere pubbliche.

Il Direttore dei lavori deve essere di gradimento del Concedente sin dal momento della sua nomina. Qualora venga a meno il rapporto fiduciario tra il Comune ed il Direttore dei Lavori, al Concedente è riconosciuta la facoltà di chiederne la sostituzione.

4.5 Prove e collaudo

Il collaudo dell'Opera/Certificato di regolare esecuzione seguirà quanto disposto dal D.Lgs.n.50/2016 e relative norme correlate, nonché dal Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 art. 215 e seguenti, per quanto applicabili.

Il Certificato di Collaudo e/o il certificato di regolare esecuzione di cui all'art 229 D.P.R. 207/2010 sarà emesso entro 90 giorni dalla data ultimazione lavori.

Le parti si impegnano, compatibilmente con le esigenze espresse dall'Organo di collaudo, a restringere il più possibile tali termini massimi.

Il Concedente si impegna ad approvare il verbale di collaudo provvisorio/certificato di regolare esecuzione redatto dall'Organo di collaudo o dal D.L. entro 15 gg dalla relativa trasmissione.

Entro 15 gg dalla data di avvenuta approvazione del collaudo provvisorio/certificato di regolare esecuzione verrà redatto un verbale di avvio della gestione dell'impianto dal quale decorrerà il termine di 14 anni (quattordici) e 360 giorni (trecentosessanta) di durata della concessione di cui al precedente punto 1.5.

Nel caso di inerzia di una delle Parti nella redazione e/o sottoscrizione del Verbale di avvio della gestione, quest'ultimo decorrerà in ogni caso dal 30° giorno dalla data di redazione del Collaudo provvisorio/Certificato di regolare esecuzione.

In via straordinaria e motivata da ragioni di pubblico interesse il Comune potrà consentire un avvio della gestione in pendenza di approvazione del collaudo provvisorio perché siano garantite tutte le misure di sicurezza dell'impianto supportate da idonea certificazione. In tal caso il termine della concessione di cui al precedente punto 1.5 decorrerà dal verbale di consegna anticipata della

Formattato: SpazioPrima: 0,39
linea

gestione dell'impianto sportivo in pendenza di collaudo provvisorio.

Tutti i termini predetti potranno essere prorogati dall'Organo/ufficio comunale competente su richiesta del Concessionario per comprovati motivi; eventuali ritardi nella progettazione, esecuzione, collaudo dei lavori per cause non imputabili al Concessionario, comporteranno la proroga dei termini previsti mediante specifico atto e la conseguente esenzione da ogni responsabilità e penalità del Concessionario. Ricorrendone i presupposti, la proroga dovrà comunque essere oggetto di specifica richiesta da parte del Concessionario ed essere formalmente autorizzata mediante atto espresso da parte del Comune.

Non potranno mai essere concesse proroghe per ragioni di ritardo imputabili esclusivamente al Concessionario. Nel caso di ragioni plurime si valuteranno i termini di proroga in ragione delle cause estranee alla volontà del Concessionario.

SEZIONE 5 -FASE DI GESTIONE

5.1 Servizi di gestione

Il Concessionario deve garantire la Disponibilità dell'Opera nel rispetto degli standard tecnico-funzionali e degli Indici di Prestazione stabiliti nella "Relazione sulle Caratteristiche del Servizio e di Gestione".

La gestione dovrà essere effettuata rispettando il Piano Economico Finanziario, la Relazione sulle caratteristiche del servizio e di gestione e la Proposta gestionale offerta in sede di gara.

Il Concessionario, inoltre dovrà rispettare i seguenti obblighi di gestione:

- a) garantire tutte le condizioni di sicurezza necessarie per una corretta gestione degli impianti e delle apparecchiature, oggetto della presente Convezione, a servizio della Piscina<
- b) eseguire durante tutto il periodo della concessione tutte le opere di manutenzione, ordinarie e straordinarie, necessarie per garantire una corretta funzionalità delle apparecchiature ed impianti che realizzino lo scopo per il quale sono state destinate, con specifico riferimento al Perimetro di Gestione;
- c) rispettare il piano di manutenzione degli impianti, apparecchiature ed opere approvato con il progetto definitivo/esecutivo;
- d) garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riqualificazione energetica, realizzati dal Concessionario a servizio della piscina di cui al punto 3, lett. a) della Relazione sulle caratteristiche del Servizio e di Gestione anche con frequenza maggiore rispetto a quanto specificato nel piano di manutenzione se finalizzato a garantire standard soddisfacenti di sicurezza, di efficacia e di comfort, entro i limiti del Perimetro di Gestione.

Formattato: SpazioPrima: 0,39
linea

- e) garantire la manutenzione ordinaria degli altri impianti non oggetto di riqualificazione da parte del Concessionario di cui al punto 3, lett. b) della Relazione sulle caratteristiche del Servizio e di Gestione;
- f) provvedere alla stipula di adeguate polizze assicurative a copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi, nonché polizza “*all-risk*”, così come specificato nel successivo art. 11;
- g) assumere a proprio carico, con utenze ad esse intestate, i consumi di energia elettrica, gas necessari per il funzionamento degli impianti e per la fruibilità della piscina;
- h) redazione di report informativi da trasmettersi al Concedente con le modalità indicate al successivo art. 12.

Il Comune potrà in ogni momento ed anche senza preavviso, tramite propri uffici competenti, verificare lo stato di efficienza e manutenzione degli impianti e disporre, in caso di inadempimento agli obblighi di gestione la cui sussistenza sarà previamente verificata ed accertata dalle Parti in contraddittorio, che si provveda per ristabilire il giusto stato di normalità oltre a comminare le penali di seguito specificate qualora ve ne siano i presupposti. In caso di persistente inadempimento da parte del Concessionario, il Comune ha facoltà, previa diffida ad adempiere, ad effettuare autonomamente tutti gli interventi atti a ristabilire d'ufficio il giusto stato di funzionalità e sicurezza degli impianti, apparecchiature ed opere, addebitando il corrispettivo totale della spesa al Concessionario ovvero, in alternativa, di procedere alla risoluzione della presente Convenzione per grave inadempimento del Concessionario, qualora l'inadempimento si configuri come significativo ai sensi del successivo art. 9.2.

L'accertamento di ogni violazione al presente obbligo, qualora non diversamente disciplinato dalla presente Convenzione (ed oltre alle altre conseguenze di legge), sarà assoggettato da parte del Comune ad una penale compresa tra 100 e 5.000 euro in rapporto alla gravità dell'inadempimento, ed in proporzione al danno arrecato. È fatto salvo il maggior danno.

Reiterate e gravi violazioni del presente obbligo con l'applicazione delle corrispondenti penali costituiscono grave inadempimento contrattuale e possono cagionare la risoluzione della presente Convenzione.

Al fine di dare efficacia alle previsioni di cui alla presente Convenzione in fase esecutiva il Concessionario è obbligato a costituire, prima dell'approvazione del collaudo provvisorio, una specifica garanzia sul corretto e puntuale adempimento degli obblighi assunti in fase di gestione dell'impianto sportivo come disciplinata dall'art. 11.

5.2 Rischio di disponibilità

Al fine di rendere effettivo e rilevante il rischio operativo la presente Convenzione prevede due distinti rimedi contrattuali:

Formattato: SpazioPrima: 0,39
linea

Formattato: SpazioPrima: 0,39
linea

- a) il mancato conseguimento della performance (di risparmio energetico) come ipotizzata dal progetto esecutivo e dal PEF determina automaticamente un minor gettito di canone per effetto delle previsioni di computo dello stesso previste della successiva sezione 8; tale meccanismo potrà ridurre i flussi di cassa al punto di non garantire l'Equilibrio Economico-Finanziario dell'investimento (in questo caso senza che il Concedente debba intervenire per ripristinare l'equilibrio).
- b) l'accertamento di ogni violazione agli obblighi di disponibilità contenuti nella presente Convenzione sarà assoggettata da parte del Comune anche alle penali di cui al successivo art. 8.8 della Convenzione. Inoltre, gravi e reiterate violazioni degli obblighi di gestione possono costituire grave inadempimento contrattuale e possono cagionare la risoluzione in danno della presente Convenzione con le conseguenze di cui all'articolo 9.2.

SEZIONE 6 - FORZA MAGGIORE, SOSPENSIONI INCOLPEVOLI, SOSPENSIONI COLPEVOLI

6.1 Forza Maggiore

Fatte salve le ragioni di forza maggiore, sicurezza e pubblica incolumità, interesse e necessità, in nessun altro caso il Concessionario potrà sospendere unilateralmente l'esecuzione dei lavori o l'erogazione dei Servizi.

Qualora si verifichi un evento di Forza Maggiore si applica l'art. 107 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Sono considerate cause di forza maggiore, tali da giustificare sospensioni, interruzioni o ritardi nella realizzazione dell'opera o nella gestione del servizio, e da consentire conseguenti proroghe dei termini previsti dalla presente Convenzione, i seguenti eventi:

- a) guerra, sommosse, invasioni, rivoluzioni, guerre civili e attentati;
- b) tumulti ed occupazione delle aree su cui realizzare gli impianti, o altri eventi non imputabili al Concessionario o alla sua organizzazione, tali da impedire le normali attività realizzative o di gestione;
- c) scioperi di categoria su base nazionale o regionale, sabotaggi o atti scioperanti, anche a carattere ecologico, conflitti fra lavoratori organizzati;
- d) indisponibilità delle aree destinate alla realizzazione dell'impianto per cause non imputabili al Concessionario, impossibilità di disporre dei servizi e utilities necessarie alla realizzazione e gestione dell'impianto, nonché a fatti imprevisti non riferibili al concessionario che determinino la mancata attivazione, ovvero l'impossibilità di funzionamento dell'Ufficio preposto al controllo dell'esecuzione della Convenzione;
- e) indisponibilità delle fonti energetiche utilizzate dall'impianto per cause non imputabili al Concessionario;
- f) espropriazioni, confische o demolizioni, ordinate dalla autorità governative civili

o militari, sequestri di proprietà non dipendenti da comportamenti del Concessionario;

- g) catastrofi naturali, incendi, terremoti inondazioni, gravi incendi a mezzi e vie di comunicazione e trasporto non imputabili al Concessionario;
- i) nuove norme in materie urbanistico- paesaggistica, architettonica, igienico - sanitaria che comportino obbligatoriamente rilevanti revisioni progettuali ad opere o sezioni di opere già realizzate.

Il Concessionario ha l'onere di comunicare senza ritardo al Comune l'avverarsi di eventuali situazioni di forza maggiore, dandone una sommaria descrizione, nonché di dare notizia al medesimo della data di cessazione di tali eventi e della situazione occorsa.

Qualora gli effetti della causa di forza maggiore si protraggano per più di 180 giorni, il Concessionario avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere unilateralmente la presente Convenzione.

Qualora il Concessionario decorso il termine di 30 giorni dal termine di cui sopra, non si avvalga della facoltà di risoluzione anticipata sopra menzionata, il corrispettivo ed i termini della presente concessione saranno automaticamente adeguati con le modalità di cui al punto 6.2 (sospensioni incolpevoli) e 7.2 Riequilibrio Economico e Finanziario.

6.2 Sospensioni Incolpevoli per il Concessionario

In caso di sospensione delle attività connesse alla realizzazione o gestione delle opere oggetto di concessione, protrattasi per un periodo superiore a 180 giorni (*centottanta*/giorni) complessivi dall'inizio di tale sospensione, o comunque cumulati in corso di concessione, per fatto imputabile alla responsabilità del Concedente o del Gestore, il Concessionario avrà facoltà di risolvere anticipatamente la concessione. Il Concedente verserà a favore del Concessionario un importo determinato ai sensi dell'art. 9.3 della presente Convenzione.

Nel caso di cui sopra, decorso il termine di 210 giorni di sospensione, qualora il Concessionario non abbia ancora esercitato la suddetta facoltà, la durata della concessione si intenderà prorogata dalla ripresa delle prestazioni oggetto del presente atto, di un periodo pari a quello totale della menzionata sospensione. Tale proroga deve essere richiesta, adducendo le relative motivazioni, ed approvata dal Concedente.

Si precisa che nel computo dei termini di sospensione di cui sopra saranno esclusi i termini per l'acquisizione dei pareri e nulla osta di competenza di enti o soggetti terzi e, più in generale, tutti i termini di sospensione e/o ritardo non imputabili alla responsabilità del Comune concedente.

In tali ipotesi, tuttavia il concessionario avrà sempre diritto ad una corrispondente dilazione dei termini di esecuzione e/o gestione.

6.3 - Sospensioni e/o Ritardi Colpevoli - Interruzione dei Lavori o del Servizio

Sia in fase di realizzazione dell'impianto e di costruzione delle relative opere, sia dopo l'ultimazione delle stesse e/o successivamente alla messa a regime delle opere, così come durante la gestione delle stesse, in ogni caso di arbitraria e colpevole sospensione e/o ritardo dell'attività del Concessionario, il Concedente potrà sostituirsi al Concessionario, pur in costanza di concessione e fatto salvo l'obbligo del Concessionario stesso di riprendere al più presto e regolarmente la propria attività o recuperare il proprio ritardo.

A fronte dell'arbitraria sospensione intervenuta, fino ad un massimo di 60 giorni consecutivi, decorsi i quali si avrà vera e propria interruzione del servizio.

Decorsi complessivamente 180 giorni di sospensione e/o ritardo rispetto a qualsiasi fase del crono programma esecutivo ovvero di 90 giorni consecutivi di interruzione delle attività date in concessione, potrà essere dichiarata l'immediata risoluzione e/o decadenza della concessione stessa, senza che alcuna eccezione possa essere opposta al concedente. In tale ipotesi le partite economiche saranno regolate come disposto dall'art. 9.2.

I casi di sospensione arbitraria e colpevole, così come nei casi di ritardo ed interruzione, verranno certificati con apposito verbale del Concedente, formulato in contraddittorio con il Concessionario, nel quale saranno indicati la data e la causa della sospensione o del ritardo (ed in quest'ultimo caso anche la sua entità quali quantitativa) e le eventuali giustificazioni addotte dal Concessionario, nonché in caso di ritardo e/o sospensione, il suo formale impegno a riprendere al più presto la regolare attività /o a recuperare il ritardo accumulato, ovvero i dati relativi all'interruzione e/o al grave ritardo maturato ai fini dell'eventuale dichiarazione di decadenza e/o risoluzione della concessione.

SEZIONE 7 - EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO

7.1 Equilibrio Economico Finanziario

Il mantenimento degli Indicatori dell'Equilibrio Economico Finanziario di cui al Piano Economico e Finanziario (PEF) è presupposto necessario per la realizzazione e gestione dell'Opera: l'Equilibrio Economico e Finanziario deve rispettare il mantenimento della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria dell'Intervento.

Nello specifico sono indicatori della convenienza economica (Equilibrio Economico) i seguenti Indicatori specificamente individuati nel PEF:

- TIR progetto pari a 4,33 %
- TIR azionista pari a 5,03 %
- VAN progetto pari a 4.826 €
- VAN azionista pari a 13.520 €

Nello specifico sono indicatori della sostenibilità finanziaria (Equilibrio

Finanziario) i seguenti Indicatori:

- DSCR pari a 1,38 (all'anno 1)
- LLCR pari a 1,43 (all'anno 1)

7.2 Riequilibrio Economico e Finanziario

Ai sensi dell'art. 165 comma 6 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. qualora dovessero verificarsi variazioni degli Indicatori di equilibrio, così come definiti all'articolo 7.1, seguenti a fatti non riconducibili al Concessionario, e con esclusione delle tipologie di rischio attribuite al Concessionario in base alla Matrice dei Rischi (ovvero riconducibili al normale rischio di impresa) che comportino una Alterazione dell'Equilibrio Economico e Finanziario, le Parti procederanno ad una revisione della Convenzione. La revisione dovrà consentire la permanenza delle condizioni di Equilibrio Economico - Finanziario e dei rischi trasferiti in capo al Concessionario.

Sono comunque considerati eventi non imputabili al Concessionario capaci di produrre una Alterazione dell'Equilibrio Economico e Finanziario, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Circostanze ed eventi di forza maggiore di cui all'art.6.1.;
- Sospensioni incolpevoli della costruzione o gestione di cui al punto 6.2.
- Sopraggiunta norma legislativa o regolamentare che incida sui termini e condizioni di realizzazione e gestione economica dell'Opera o dei Servizi;
- Periodi di prolungata chiusura o inattività della Piscina Comunale, comunque non inferiori a 30 giorni solari consecutivi, per fatto o causa non imputabile al Concessionario;
- Varianti richieste dal Concedente o concordate tra le Parti, purchè ammissibili dal Codice dei Contratti che comportino l'Alterazione dell'Equilibrio Economico e Finanziario;

Al verificarsi di uno degli eventi che comportano una Alterazione dell'Equilibrio Economico e Finanziario, al fine di avviare la procedura di revisione del PEF, la Parte interessata ne darà comunicazione per iscritto all'altra Parte, con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella presentazione di:

- a) Piano Economico-Finanziario in disequilibrio;
- b) Piano Economico-Finanziario che riproduce la proposta di revisione;
- c) Relazione esplicativa al Piano Economico-Finanziario revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
- d) Relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;
- e) Eventuale "Proposta di atto aggiuntivo" per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario revisionato.

Specularmente, l'obbligo di riequilibrio economico finanziario sarà dovuto a vantaggio del Concedente qualora si verificano variazioni, non imputabili al

Concessionario, che implicino incrementi degli indicatori della convenienza economica come sopra rappresentati oltre le soglie di tolleranza di cui al punto 1.2. In questo caso si seguirà lo stesso iter sopra-rappresentato ma su iniziativa del Concedente.

Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione del Piano Economico- Finanziario, entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'Alterazione dell'Equilibrio Economico e Finanziario, si applica quanto previsto al successivo articolo 165 comma 6 del Codice Appalti in tema di recesso delle Parti. In tal caso, il Concedente sarà tenuto a versare al Concessionario un importo pari a:

- a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, esclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

Le nuove condizioni di equilibrio si potranno attuare in alternativa rispetto a quanto sopra scritto, tramite la proroga del termine di scadenza della Concessione che dovrà essere concordato dalle Parti.

SEZIONE 8 - CORRISPETTIVI

8.1 Corrispettivi e termini di pagamento

A fronte dell'esecuzione delle obbligazioni assunte dal Concessionario il Concedente corrisponderà al Concessionario un Corrispettivo di Disponibilità annuale (per brevità anche "**Corrispettivo**"). Il Corrispettivo di Disponibilità annuo è determinato e suddiviso nelle seguenti componenti:

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| a) Canone servizio energia termica | [CET] |
| b) Canone servizio energia elettrica | [CEE] |
| c) Canone manutenzione | [CM] |
| d) Canone di ammortamento | [CAMM] |

$$\text{Corrispettivo annuo CE} = \text{CET} + \text{CEE} + \text{CM} + \text{CAMM}$$

Il Corrispettivo annuo sarà pertanto rivisto per l'annualità n alla data del 31 dicembre del medesimo anno. Il Concessionario è tenuto a calcolare e notificare dopo il 1° gennaio dell'anno successivo l'eventuale quota di conguaglio annuale da corrispondere o richiedere al Concedente.

$$\text{Conguaglio Annuale} = \text{CE}^n - \text{CE}^{n-1}$$

Tale importo include i costi di fornitura dell'energia primaria termica ed elettrica e

i costi di conduzione e manutenzione degli impianti, i costi di progettazione definitiva\esecutiva e finanziamento degli interventi di efficientamento energetico offerti in sede di gara, oltre che la remunerazione del capitale a tal scopo investito dal Concessionario medesimo.

In caso di richiesta, da parte del Concedente, di variazioni in aumento o diminuzione dell'oggetto dei Servizi e/o variazioni, in aumento o diminuzione, degli standard di cui alla presente Convenzione, il Concessionario è tenuto a presentare un'offerta, in linea con i valori di mercato, supportata da adeguata documentazione giustificativa. L'Offerta, previa accettazione del Concedente, indicherà anche la corrispondente variazione, in aumento o in diminuzione, del Corrispettivo di Disponibilità.

Resta inteso che qualsiasi prestazione diversa da quelle indicate e non rientrante nel Corrispettivo potrà essere eseguita dal Concessionario solo previa approvazione dell'intervento da parte del Concedente. Qualora il Concedente decida di realizzare in autonomia o di assegnare a terzi la realizzazione di interventi diversi sui beni oggetto della presente Convenzione, tali interventi dovranno essere eseguiti sotto il coordinamento e la direzione del Concessionario, fatto salvo che lo stesso non potrà in ogni caso essere ritenuto in alcun modo responsabile.

Il Concedente avrà sempre la facoltà di procedere ai pagamenti anche attraverso il Gestore dell'impianto natatorio. In questo caso sarà possibile gestire i pagamenti attraverso una Convenzione a tre, da sottoscrivere *a latere* tra Comune Concedente, Gestore dell'impianto natatorio e Concessionario.

8.2 Canone servizio energia termica (CET)

Il canone annuale per il servizio energia termica (**CET**) comprende la fornitura dell'energia termica necessaria per il corretto funzionamento della Piscina Comunale alle condizioni riportate nella "Relazione sulle caratteristiche del Servizio e della Gestione" e risulta pari a 26.245,00 €/anno + IVA.

Il canone **CET** è determinato sulla base del fabbisogno energetico del complesso **[ET]** a parità di condizioni di utilizzo, di comfort e di Perimetro di Gestione della Convenzione, come riportato nella diagnosi energetica e della tariffa dell'energia termica **[PET]** applicata nel trimestre di riferimento Luglio-Settembre 2018, come risulta dalla relazione di illustrazione del PEF asseverato:

$$\mathbf{CET = ET \times PET}$$

Alla sottoscrizione del verbale di avvio gestione, il canone **CET** sarà aggiornato sulla base delle seguenti variabili:

$$\mathbf{CET_{t0} = CET \times \Delta P_{gast0}}$$

dove:

ΔP_{gast0} è la variazione del costo della Materia Prima Gas IVA esclusa [€/mc] nel periodo intercorrente fra la presentazione del Piano Economico Finanziario asseverato e la sottoscrizione del Verbale di avvio gestione, calcolato a partire

dalle quotazioni dell'indice Pfor¹ e delle componenti passanti² del trimestre di sottoscrizione del Verbale di avvio gestione e la somma degli stessi elementi riferiti al trimestre di riferimento Luglio – Settembre 2018, secondo la formula riportata di seguito:

$$\Delta P_{\text{gas}} = P_{\text{gast0}} / P_{\text{gaslug-set2018}}$$

Il conguaglio annuale del canone **CCET** sarà determinato sulla base dei consumi di energia termica misurati [**ETⁿ**] e delle tariffe trimestrali dell'energia termica [**PETⁿ**]

$$\mathbf{CCET}^n = (\mathbf{ET}^n \times \mathbf{PET}^n) - \mathbf{CCET}^{n-1}$$

La tariffa dell'energia termica sarà aggiornata trimestralmente sulla base delle variazioni del costo della materia prima gas IVA esclusa [€/mc] calcolato a partire dalle quotazioni dell'indice Pfor e delle componenti passanti del trimestre n e la somma degli stessi elementi riferiti al trimestre n-1, secondo la formula riportata di seguito:

$$\mathbf{ET}^n = \mathbf{ET}^{n-1} \times (\mathbf{Pgas}^n / \mathbf{Pgas}^{n-1})$$

Il consumo annuo di energia termica [**ETⁿ**] sarà verificato annualmente sulla base della strumentazione di misura certificata M.I.D. installata sui generatori di calore (contatori di calore circuito caldaie e cogeneratore).

8.3 Canone servizio energia elettrica (Cee)

Il canone annuale per il servizio energia elettrica (**CEE**) comprende la fornitura dell'energia elettrica necessaria per il corretto funzionamento della Piscina Comunale alle condizioni riportate nella "Relazione sulle caratteristiche del Servizio e della Gestione" e risulta pari a 49.309,00 €/anno + IVA.

Il canone **CEE** è stato determinato sulla base del fabbisogno energetico del complesso [**EE**] a parità di condizioni di utilizzo, di comfort e di Perimetro di Gestione della Convenzione, come riportato nella diagnosi energetica e della tariffa dell'energia elettrica [**PEE**] applicata nel trimestre di riferimento Luglio-Settembre 2018, come risulta dalla relazione di illustrazione del PEF asseverato.

Alla sottoscrizione del verbale di avvio gestione, il canone **CEE** sarà aggiornato

¹ Pfor è la media aritmetica, espressa in euro/GJ, delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'hub TTF, rilevate dal data provider indicato dall'AEEGSI nella delibera 196/13 e s.m.i. con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo convertita in c€/Smc considerando un PCS pari a 38,1 MJ/Smc;

² Sono considerati componenti passanti:

- tutti i corrispettivi di distribuzione così come definiti dall'Autorità di Regolazione Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) con la Del. n. 159/08 (e successive modifiche ed integrazioni).
- Tutte le componenti tariffarie, addizionali rispetto alla tariffa di trasporto, destinate alla copertura degli oneri aggiuntivi di carattere generale del sistema gas (a titolo esemplificativo e non esaustivo CRVos, CRVi, CRVbl, CVfg, φ, SD).
- Imposte vigenti sul consumo di gas naturale (accise ed eventuali addizionali regionali)

sulla base delle seguenti variabili:

$$CEE_{to} = CEE \times \Delta P_{eeto}$$

dove:

ΔP_{eeto} è la variazione del costo dell'energia elettrica IVA esclusa [€/KWh] nel periodo intercorrente fra la presentazione del Piano Economico Finanziario asseverato e la sottoscrizione del Verbale di avvio gestione, calcolato a partire dalle quotazioni dell'indice PUN_{AVG} ³ e delle componenti passanti⁴ del trimestre di sottoscrizione del Verbale di avvio gestione e la somma degli stessi elementi riferiti al trimestre di riferimento Luglio – Settembre 2018, secondo la formula riportata di seguito:

$$\Delta P_{ee} = P_{eeto} / P_{eelug-set2018}$$

Il conguaglio annuale del canone **CCEE**, a parità di condizioni di utilizzo, di comfort e di Perimetro di Gestione della Convenzione, sarà determinato sulla base dei consumi di energia elettrica misurati [**EEⁿ**] e delle tariffe trimestrali dell'energia elettrica [**PEEⁿ**].

$$CCEE^n = (EE^n \times PEE^n) - CEE^{n-1}$$

La tariffa dell'energia elettrica sarà aggiornata trimestralmente sulla base delle variazioni del costo dell'energia elettrica IVA esclusa [€/KWh] calcolato a partire dalle quotazioni dell'indice PUN_{AVG} e delle componenti passanti del trimestre n e la somma degli stessi elementi riferiti al trimestre n-1, secondo la formula riportata di seguito:

$$EE^n = EE^{n-1} \times (PEE^n / PEE^{n-1})$$

Il consumo annuo di energia elettrica sarà verificato annualmente sulla base della strumentazione di misura certificata M.I.D. installata sui generatori (contatori di energia elettrica impianto fotovoltaico e cogeneratore) e sul punto di fornitura da rete (immessa e ceduta).

³ PUN_{AVG} è la media ponderata dei consumi nelle 3 fasce previste dall'Autorità di Regolazione Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) nel TIV (Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica, come definito dalla Del.156/07 e s.m.i.), per le quotazioni del Prezzo Unico Nazionale ("PUN") consuntivate nelle fasce orarie medesime, nel mese di prelievo del Cliente, espressa in euro/kWh. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell'energia elettrica è definito, per ciascuna ora, sul sistema delle offerte di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 19 dicembre 2003, e pubblicato sul sito internet www.mercatoelettrico.org;

⁴Sono considerati componenti passanti:

- corrispettivo DISPbt, relativo ai soli clienti allacciati in bassa tensione, di cui al TIV.
- corrispettivi a copertura dei costi di dispacciamento pagati a Terna, di cui alla delibera n. 111/06 dell'AEEGSI e s.m.i. e dall'Allegato A del TIS (Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento, come definito dalla Del. ARG/elt 107/09 e s.m.i.).
- corrispettivi a copertura dei servizi di rete (trasmissione, distribuzione, misura, oneri generali di sistema), di cui al TIT (Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione, come definito dalla Delibera ARG/elt 199/11 e s.m.i.).
- imposte vigenti sul consumo di energia elettrica (accise ed eventuali addizionali regionali).

8.4 Canone di manutenzione (Cm)

Il canone annuale per la manutenzione degli impianti di generazione termica ed elettrica, necessaria per il corretto funzionamento della piscina comunale di Cattolica alle condizioni riportate nella *“Relazione sulle caratteristiche del Servizio e della Gestione”* risulta pari a 1.500,00 €/anno + IVA.

Tale importo comprende la manutenzione ordinaria degli impianti di produzione energia termica ed elettrica e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere/apparecchiature installate dal Concessionario nell'ambito di tale intervento di riqualificazione energetica, come meglio definito nella *“Relazione sulle caratteristiche del Servizio e della Gestione”*. All'interno dei suddetti Servizi - inscindibili dagli stessi - sono ricomprese le seguenti attività:

- attività di pronto intervento;
- attività di controllo e monitoraggio,

Sono da intendersi esclusi dal canone omnicomprensivo annuo tutte le operazioni/interventi di manutenzione straordinaria o di adeguamento normativo, nonché ogni e qualsiasi intervento, fornitura o bene non espressamente inclusa nell'offerta presentata dal Concessionario in sede di gara o che derivi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, da eventi di forza maggiore, atti, fatti o omissioni di terzi, ivi inclusi il Concedente e gli utenti del servizio, caso fortuito, ecc...

Le prestazioni ulteriori e non incluse nel canone omnicomprensivo, qualora richieste ed affidate dal Concedente al Concessionario, saranno valorizzate in riferimento ai prezzi unitari indicati nel prezzario della CCIAA di Rimini in vigore al momento dell'esecuzione dell'intervento, a cui sarà applicato il ribasso percentuale offerto dal Concessionario in sede di presentazione dell'offerta in sede di gara, qualora la natura degli interventi permetta l'utilizzo del suddetto prezzario. Diversamente, tali prestazioni saranno valorizzate sulla base dell'offerta economica presentata dal Concessionario e accettata dal Concedente.

Il canone sarà adeguato annualmente alla variazione definita dall'indice ISTAT-FOI dei prezzi al consumo delle famiglie di impiegati e operai.

8.5 Canone di ammortamento (Camm)

Il canone annuale per la quota associata all'ammortamento degli investimenti risulta pari a 15.739,00€/anno + IVA valore che sarà attualizzato per ciascun anno di durata della concessione, sulla base dell'indice IRS 15 anni pari all'1,35 % come indicato nella relazione del PEF asseverata. Si precisa che, qualora il Concessionario, a seguito di successivi accordi con la Concedente realizzasse ulteriori interventi oltre quelli previsti, per i nuovi interventi sarà calcolato un Camm_i, agli stessi patti e condizioni sin d'ora previsti per il Camm.

8.6 Pagamento del Corrispettivo

Il Corrispettivo di Disponibilità sarà fatturato in rate mensili, la prima corrisposta

dopo due mesi dalla data del Verbale di Avvio di Gestione, con pagamento entro i termini di legge (max 60 gg d.f.f.m.) dal ricevimento della fattura emessa dal Concessionario.

In particolare, considerato che l'impianto natatorio durante il periodo estivo ha un utilizzo estremamente limitato (normalmente è chiusa due settimane nel mese di Agosto) al fine di garantire condizioni di pagamento che tengano in debita considerazione l'attività della piscina, l'importo delle rate mensili (che saranno pagate a 60 gg d.f.f.m.) sarà così determinato:

Mese di Gennaio 10% del Corrispettivo di Disponibilità annuale

Mese di Febbraio 10% del Corrispettivo di Disponibilità annuale

Mese di Marzo 10% del Corrispettivo di Disponibilità annuale

Mese di Aprile 5% del Corrispettivo di Disponibilità annuale

Mese di Maggio 5% del Corrispettivo di Disponibilità annuale

Mese di Giugno 5% del Corrispettivo di Disponibilità annuale

Mese di Luglio 5% del Corrispettivo di Disponibilità annuale

Mese di Agosto 10% del Corrispettivo di Disponibilità annuale

Mese di Settembre 10% del Corrispettivo di Disponibilità annuale

Mese di Ottobre 10% del Corrispettivo di Disponibilità annuale

Mese di Novembre 10% del Corrispettivo di Disponibilità annuale

Mese di Dicembre CONGUAGLIO

In caso di ritardo nel pagamento saranno dovuti interessi di mora dalle singole scadenze al saldo effettivo, ai sensi e nelle misure previste dalla normativa vigente. Le fatture sono emesse l'ultimo giorno del mese e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio Istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze, così come previsto dall'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i. in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica. Nelle fatture il Concessionario dovrà chiaramente esplicitare:

- l'importo complessivo di fatturazione;
- il mese di riferimento;
- l'aliquota IVA;

L'importo delle fatturazioni mensili sarà determinato sulla base delle percentuali suindicate ed el Corrispettivo di Disponibilità annuale dell'anno $n-1$; il conguaglio annuale sarà effettuato con la fattura del mese di Dicembre dell'anno n sulla base dei consumi rilevati nell'anno n . Eventuali variazioni delle imposte e delle accise saranno recepite attraverso il conguaglio annuale. La Stazione Appaltante provvederà ad effettuare il pagamento tramite RID entro i termini di legge dalla data di ricezione della fattura.

Al termine di ogni annualità si dovrà procedere al calcolo del conguaglio annuo secondo quanto riportato agli artt. 8.2, 8.3 e 8.4. Tale importo, se positivo, dovrà essere corrisposto entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della relativa fattura del Concessionario; se negativo, verrà considerato, ai fini della compensazione,

nelle successive fatturazioni del Concessionario alla Concedente. Nella fattura di conguaglio il Concessionario dovrà chiaramente esplicitare:

- l'importo complessivo di fatturazione ed il valore di conguaglio;
- l'anno di riferimento;
- l'aliquota IVA;
- i quantitativi d'energia impiegata, espressi in MWh con dettaglio trimestrale per uso finale (termico o elettrico);
- le tariffe applicate i quantitativi d'energia impiegata, con dettaglio trimestrale per uso finale (termico o elettrico);

Per quanto concerne tutti gli interventi/servizi esclusi dal Corrispettivo di Disponibilità (prestazioni a misura, quali manutenzione straordinaria, messa a norma, ecc. escluse dal Perimetro di Gestione), il Concessionario ad avvenuta prestazione emetterà fattura distinta e separata da quella relativa al Corrispettivo, anch'essa da trasmettere in formato elettronico, ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.. Tale fattura dovrà esplicitare i seguenti campi:

- importo complessivo di fatturazione;
- importi di dettaglio per ogni singola operazione/intervento (manutenzione o altro), accompagnati da breve descrizione della stessa;
- l'aliquota IVA

8.7 Meccanismo di rettifica del Corrispettivo di Disponibilità

Il Concessionario assume a sé il **Rischio di Disponibilità**, inteso come il rischio legato alla capacità, da parte del Concessionario, di erogare le prestazioni oggetto della Convenzione, sia per volume che per standard di qualità previsti.

Il Corrispettivo di Disponibilità sarà oggetto di rettifica qualora la prestazione resa si discosti dal Livello Obiettivo di ciascun Indicatore di Performance, secondo le modalità e i termini definiti nella Relazione sulle caratteristiche di Servizio e di Gestione. Qualora risultasse un livello di performance, per ciascun Indicatore inferiore al Livello Obiettivo e comunque superiore al Livello Minimo indicato negli Indicatori di Performance, si applicherà una riduzione automatica del relativo Corrispettivo per la quota di Disponibilità non resa così come indicato nella Relazione sulle caratteristiche di Servizio e di Gestione.

Il mancato raggiungimento del Livello Minimo stabilito del relativo Indicatore di Performance comporterà anche l'applicazione delle penali nelle misure e modalità stabilite nella Relazione sulle caratteristiche di Servizio e di Gestione, con la procedura di cui ai successivi artt. 8.8 e 8.9.

8.8. Penali

Fatto salvo il risarcimento del danno e le ulteriori conseguenze civili e penali, in caso di inadempimento del Concessionario agli obblighi di cui alla presente Convenzione, saranno applicate, salvo le ulteriori penali previste dalla presente

Convenzione, le seguenti penali:

Formattato: SpazioPrima: 0,39
linea

1) per la mancata trasmissione annuale delle **polizze assicurative** di cui all'art.11, verrà applicata una penale di Euro 500,00 (cinquecento/00);

2) per ogni violazione, accertata dagli organismi competenti, degli obblighi in materia di **trattamento e tutela del personale** impiegato dal Concessionario o dall'appaltatore o per violazione alle norme e agli impegni in ordine ai livelli di standard qualitativo e igienico-sanitario verrà applicata una penale da Euro 1.000,00 (mille/00) a Euro 3.000,00 (tremila/00)

3) per **ogni altro inadempimento** agli obblighi contrattuali non previsti nel precedente elenco verrà applicata una penale da Euro 500,00 (cinquecento/00) ad un massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) graduato in rapporto alla gravità dell'inadempimento;

4) le penali per le fasi inerenti alla progettazione esecutiva, la fase esecutiva delle opere (interventi di coibentazione, l'installazione degli impianti, relampingecc) e per l'avvio della gestione sono le seguenti:

- i. per ogni giorno di ritardo **della consegna del progetto** definitivo/esecutivo dovrà essere versato lo 0,05% dell'intero importo del progetto esecutivo;
- ii. per ogni giorno di **ritardo nella consegna dei lavori** dovrà essere versato lo 0,05% dell'intero importo del progetto esecutivo;
- iii. per ogni giorno di **ritardo nell'ultimazione dei lavori dell'inizio della gestione** dovrà essere versato lo 0,05% dell'importo del progetto esecutivo.

Potranno essere concesse proroghe del termine, solo ed esclusivamente nel caso in cui non ci sia colpa alcuna imputabile al Concessionario; si specifica che la penale troverà applicazione anche in caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente ad un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti; inoltre si applicherà quanto previsto dalla vigente normativa in tema di cumulo di penali, di procedura di risoluzione contrattuale, di liquidazione;

5) con espresso riferimento al **Rischio di Disponibilità**, trasferito al Concessionario con le modalità, termini e condizioni definite nella presente Convenzione e nell'allegato Matrice dei Rischi, le **penali** per il mancato rispetto della concessione nella sua **parte gestionale** sono le seguenti:

- i. in caso di mancato raggiungimento del Livello Minimo Garantito relativo all'intervento di **relamping dell'impianto di illuminazione**, si applica la penale, nei termini e misure definite dall'art. 5.1 della Relazione sulle caratteristiche del servizio e di gestione;
- ii. in caso di mancato raggiungimento del Livello Minimo Garantito relativo all'intervento di **sostituzione delle caldaie a condensazione**, si applica la

penale, nei termini e misure definite dall'art. 5.2 della Relazione sulle caratteristiche del servizio e di gestione;

iii. in caso di mancato raggiungimento del Livello Minimo Garantito relativo all'intervento di installazione dell'**impianto di microgenerazione**, si applica la penale, nei termini e misure definite dall'art. 5.3 della Relazione sulle caratteristiche del servizio e di gestione;

iv. in caso di mancato raggiungimento del Livello Minimo Garantito relativo all'intervento di installazione dell'**impianto fotovoltaico**, si applica la penale, nei termini e misure definite dall'art. 5.4 della Relazione sulle caratteristiche del servizio e di gestione;

v. in caso di sospensione o interruzione del servizio, anche parziale, a seguito di mancato o ritardato intervento del Concessionario nei termini definiti dall'art. 4 della Relazione sulle caratteristiche del servizio e di gestione si applicano le seguenti penali:

• Impianti termici	Da € 50,00 a € 500,00/ giorno
• Impianti elettrici	Da € 50,00 a € 500,00/ giorno
• Mancata erogazione di ACS	Da € 50,00 a € 500,00/ giorno
• Mancato intervento di reperibilità o ritardo dello stesso	€ 100,00 / evento
• Per mancata o incompleta registrazione dei libretti di impianto, di centrale, dei registri di esercizio e di manutenzione, della reportistica prevista dalla Convenzione	€ 50,00 / registrazione

La comminatoria delle penali di cui sopra non esime il Concessionario dal vincolo di immediato adempimento dell'obbligo violato.

Le penali applicate da parte del Concedente al Concessionario per le motivazioni sopraesposte sono totalmente inappellabili, fermo restando il rispetto della procedura prevista dal successivo art. 8.9.

Si precisa che qualora le inadempienze oggetto delle penali di cui sopra si

Formattato: SpazioPrima: 0,39
linea

Formattato: SpazioPrima: 0,39
linea

Formattato: SpazioPrima: 0,39
linea

protraggano per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni (penali n. 1,4) ovvero producano un importo di penale superiore al 10% dell'importo del progetto esecutivo (penali n. 2, 3 e 5), possono costituire causa di risoluzione contrattuale per grave inadempimento purché ne sia formalizzata la costituzione in mora da parte del Concedente almeno trenta giorni prima dell'esercizio della facoltà di risolvere il contratto.

8.9 Procedura di applicazione delle penali

Le penali previste al precedente art. 8.8. saranno applicate a seguito di adeguato accertamento della natura, consistenza e gravità dell'inadempimento contestato dal Concedente al Concessionario.

A tal fine, le Parti si impegnano reciprocamente ad eseguire in contraddittorio i sopralluoghi, le verifiche e gli accertamenti necessari, salvo che la natura e la consistenza dell'inadempimento non sia immediatamente rilevabile sulla base dei dati di performance comunicati dal Concessionario ai sensi dell'art. 12.

Il Responsabile del procedimento, in esito alle verifiche eseguite ai sensi del precedente capoverso, comunica al Concessionario l'avvenuto inadempimento e la misura della penale.

Ove il Concessionario non contesti l'applicazione e la misura della penale entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, gli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale saranno dedotti dai relativi Corrispettivi, alla scadenza di pagamento immediatamente successiva all'accertato inadempimento. Resta ferma la facoltà del Concedente, ai fini dell'incameramento dei predetti importi, di rivalersi sulla garanzia finanziaria prestata dal Concessionario a norma di legge.

Ove il Concessionario contesti l'applicazione e la misura della penale nel termine di cui sopra, il Responsabile del procedimento convocherà il Concessionario entro 5 giorni dall'avvenuta contestazione e promuoverà l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il Responsabile del procedimento procederà in ogni caso all'irrogazione della penale. Qualora a seguito dell'inadempimento del Concessionario si rendesse necessario l'intervento sostitutivo del Concedente, l'entità della penale stabilita al precedente 8.8 sarà maggiorata di una percentuale pari al 10 % a titolo di indennizzo per il disagio causato.

SEZIONE9 -RISOLUZIONE, RECESSO eREVOCA

9.1 Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, le Parti concordano che l'inadempimento del Concessionario rispetto agli obblighi di cui al punto 2.2. lett r) produrrà l'automatica risoluzione del contratto di concessione ai sensi dell'art. 165, comma 5 e 180, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o diffida ad adempiere, senza oneri supplementari per ogni Parte e senza che ognuno abbia nulla a che pretendere, salvo le eventuali spese

vive sostenute dal Comune per la Procedura di Gara e che saranno rimborsate dal Concessionario.

Il Concedente comunicherà per iscritto la constatazione dell'avvenuto inadempimento e l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. L'effettivo risolutivo si intenderà prodotto alla ricezione della comunicazione. Troverà applicazione la disciplina dell'art. 165, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La risoluzione non si applicherà se il Concessionario dichiarerà di provvedere con mezzi propri all'esecuzione delle opere oggetto della Concessione.

9.2 Risoluzione per inadempimento del Concessionario

Qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi previsti dalla presente Convenzione nonché a quelli di seguito specificati, il Concedente potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione, previo invio di diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile. Il termine fissato nella diffida, non inferiore a 15 giorni, deve essere congruo ovvero deve lasciare al Concessionario il tempo e la possibilità di adempiere. Decorso inutilmente il termine, la Concessione si intenderà risolta di diritto.

La facoltà di attivare la procedura di risoluzione, fatte salve le altre ipotesi previste nella presente Convenzione e nella Relazione sulle caratteristiche del servizio e di gestione potrà essere esercitata nei seguenti casi:

- a) grave ritardo o inadempimento rispetto al tempo di presentazione del Progetto Definitivo/Esecutivo come indicato al precedente punto 4.1 lett a);
- b) grave ritardo rispetto a qualsiasi altro termine previsto dal cronoprogramma, se dipendente dal Concessionario (es. fine lavori);
- c) gravi vizi o difformità dell'Opera riscontrati nella fase di esecuzione dei lavori;
- d) dichiarazione di non collaudabilità dell'Opera da parte dell'organo di collaudo;
- e) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
- f) gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali;
- g) grave inadempienza del Concessionario all'obbligo di soddisfare i livelli di servizi manutentivi delle apparecchiature, degli impianti e delle opere;
- h) non superamento della verifica/validazione del progetto esecutivo senza che lo stesso venga adeguato entro 30 giorni dal ricevimento della diffida ad adeguare il progetto inviata dal Comune;
- i) falsità, scorrettezza od inganno nelle rappresentazioni e/o garanzie date dal Concessionario;
- j) fallimento, concordato preventivo, liquidazione o cessazione di attività del Concessionario o suoi aventi causa, nei limiti di legge;
- k) ogni ulteriore azione od omissione che possa gravemente compromettere il corretto funzionamento delle attività oggetto del servizio o dell'impianto natatorio.
- l) mancato adeguamento del progetto definitivo/esecutivo ai miglioramenti

proposti dall'aggiudicatario in sede di gara;

Nel caso di risoluzione in danno della presente Convenzione per grave inadempimento del Concessionario relativo alla fase di progettazione\esecuzione dei lavori, il Concedente verserà al Concessionario un importo ("**Importo di Risoluzione**") pari al 50% della minor somma tra:

- 1) l'importo dei lavori eseguiti e computati sulla base dei prezzi contrattuali (ovvero, in subordine, dei prezzi di mercato) e
- 2) l'utilità economica effettivamente conseguita dal Concedente.

È fatto salvo in ogni caso il pagamento delle altre penali previste ed il risarcimento del maggior danno sofferto.

Nel caso di risoluzione in danno della presente Convenzione per grave inadempimento del Concessionario relativo alla fase di gestione dell'Opera ed erogazione dei Servizi, il Concedente verserà al Concessionario un Importo di Risoluzione pari al\ valore residuo delle opere eseguite, al netto degli ammortamenti e contributi già versati dal Concedente, decurtato del 20% a titolo di penale.

Il pagamento dell'Importo di Risoluzione in entrambe le ipotesi sopra indicate, sarà effettuato con le scadenze ed i termini previsti dal PEF: è pertanto escluso il pagamento del valore residuo delle Opere in un'unica soluzione. È fatto salvo in ogni caso il pagamento delle altre penali previste ed il risarcimento del maggior danno sofferto.

Le Parti potranno quantificare gli importi sopra definiti tramite un Verbale di accertamento da redigersi in contraddittorio e con la presenza del Direttore Lavori (se l'opera non è stata ancora collaudata) entro 30 giorni dalla scadenza del termine della diffida ad adempiere: qualora il Verbale sia accettato senza contestazioni le somme, i fatti e i dati ivi registrati s'intendono definitivamente accertati.

9.3 Risoluzione per inadempimento del Concedente

Qualora il Concedente risulti inadempiente all'obbligo di versare il Corrispettivo di cui all'art. 8, il Concessionario provvederà ad inviare per iscritto diffida ad adempiere ex art. 1454 del Codice Civile. Trascorso inutilmente il termine congruo e comunque non inferiore a 60 giorni dal ricevimento della diffida il Concessionario potrà avvalersi della facoltà di risolvere la Concessione.

In caso di risoluzione per inadempimento del Concedente, sarà rimborsato al Concessionario:

- a) Il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione di progetto approvata e risultante dal Certificato di Collaudo più gli oneri accessori al netto degli ammortamenti; se l'Opera non abbia ancora

superato la fase di Collaudo, saranno rimborsati al Concessionario i costi sostenuti per quanto realizzato nonché i Servizi utilmente già erogati;

- b) Le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere per il Concessionario a fronte dell'inadempimento del Concedente, inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
- c) Un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% (i) del valore dell'Opera ancora da eseguire ovvero (ii) nel caso in cui l'Opera abbia superato la fase di Collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal PEF per gli anni residui di Gestione.

Le Parti potranno quantificare gli importi sopra definiti tramite un Verbale di accertamento da redigersi in contraddittorio e con la presenza del Direttore Lavori (se l'opera non è stata ancora collaudata) entro 30 giorni dalla scadenza del termine della diffida ad adempiere: qualora il Verbale sia accettato senza contestazioni le somme, i fatti e i dati ivi registrati s'intendono definitivamente accertati.

9.4 Revoca della Concessione

Il Concedente potrà revocare la Concessione ai sensi dell'art. 176 D.Lgs. 50/2016 solo nel caso di gravi e ben definiti motivi di pubblico interesse. La revoca, debitamente motivata, dovrà essere comunicata per iscritto al Concessionario.

In caso di revoca della Concessione per motivi di pubblico interesse, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:

- a) Il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione di progetto approvata e risultante dal Certificato di Collaudo oltre gli oneri accessori al netto degli ammortamenti; qualora l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, saranno rimborsati al Concessionario i costi sostenuti per quanto realizzato nonché per i Servizi già erogati;
- b) Le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere per il Concessionario a fronte dell'inadempimento del Concedente: inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse
- c) Un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% (i) del valore dell'Opera ancora da eseguire ovvero (ii) nel caso in cui l'Opera abbia superato la fase di Collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal PEF per gli anni residui di Gestione;

Le Parti potranno quantificare gli importi sopra definiti tramite un Verbale di accertamento da redigersi in contraddittorio e con la presenza del Direttore Lavori entro 30 giorni dalla scadenza del termine della diffida ad adempiere: qualora il Verbale sia accettato senza contestazioni le somme, i fatti e i dati ivi registrati s'intendono definitivamente accertati.

Ai sensi dell'art. 176, comma 6 del Codice Appalti, l'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente

delle somme previste dal presente articolo.

9.5 Subentro del Finanziatore

Nei casi che comporterebbero la risoluzione per inadempimento del Concessionario, il Comune applicherà la disciplina contemplata dall'art. 176 comma 8 del Codice Appalti (comunicazione agli enti finanziatori).

SEZIONE 10 SCADENZA DELLA CONCESSIONE, VERIFICA FINALE DELLA REGOLARITÀ DELLA PRESTAZIONE – ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA GESTIONE

10.1 Scadenza della concessione

Alla scadenza della Concessione, l'Opera, le relative pertinenze ed attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente alla gestione dei Servizi passeranno di diritto nella piena disponibilità del Concedente.

Il Concessionario avrà l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente.

L'acquisizione delle opere di cui sopra avverrà previo verbale di consegna e senza alcun onere a carico dell'amministrazione concedente.

Nel caso in cui i lavori non siano ancora ultimati ed il contratto venga risolto, l'Amministrazione acquisisce in via immediata la proprietà delle opere di nuova realizzazione nello stato di fatto in cui si trovano in quella data, fatti salvi i rapporti economici tra le parti derivanti dallo scioglimento del contratto come disciplinati dalla legge e dalla presente Convenzione.

10.2 Verifica Finale della Regolarità della Prestazione – Attestato di Regolare Esecuzione della Gestione

Durante la fase di gestione, tutti i materiali forniti e le prestazioni svolte dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dal contratto. A tale fine verrà accertata la regolarità della stessa da parte del Responsabile designato dal Comune, con emissione di apposito verbale.

L'accertamento verrà effettuato facoltativamente ogni cinque anni (a decorrere dall'avvio della gestione) su iniziativa del Comune o dello stesso Concessionario ed obbligatoriamente entro 90 giorni dal termine della concessione.

Alle operazioni di accertamento è ammessa la partecipazione degli incaricati del Concessionario. Il Concessionario ha l'obbligo di ritirare o di sostituire le forniture non accettate in sede di accertamento della regolare esecuzione.

Il regolare accertamento non esonera comunque la società da responsabilità da eventuali difetti o vizi, che non siano emessi in tale sede, ma siano successivamente accertati.

Sono a carico del Concessionario tutti i rischi di danno in attesa

dell'accertamento, ad eccezione dei danni imputabili al Concedente.

La cauzione sulla gestione verrà svincolata solo dopo il rilascio del verbale di accertamento di regolare svolgimento della gestione.

SEZIONE 11 GARANZIE, VARIANTI

11.1 Garanzie

Il Concessionario è obbligato a costituire la garanzia prevista dall'art. 103 del Codice Appalti. La garanzia sarà progressivamente svincolata in misura corrispondente all'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, sino al limite massimo dell'80 per cento dell'importo totale garantito. L'ammontare residuo della garanzia permarrà sino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia cessa in ogni caso di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, e lo svincolo avrà effetto automatico senza necessità di nulla osta del Concedente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante dei documenti attestanti l'avvenuta e regolare esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 183 comma 13 il Concessionario costituirà, a decorrere dalla data del Verbale di Avvio Gestione, una cauzione nella forma di fideiussione bancaria o equivalente a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali relative alla gestione dell'Opera (*Performance bond*), nella misura del 20 per cento del costo annuo operativo di esercizio. La cauzione annuale si rinnoverà automaticamente alla scadenza senza soluzione di continuità pena la risoluzione della Concessione per grave inadempimento. La cauzione cesserà di avere effetto, senza necessità di nulla osta del Concedente, decorsi 6 (sei) mesi dalla scadenza della Concessione.

Detta garanzia deve essere resa sotto forma di cauzione o fideiussione con le caratteristiche di cui all'articolo 103, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016. La validità e le modalità di rinnovo di tale garanzia devono essere tali da garantire la copertura ininterrotta dell'intera durata della concessione.

Tale garanzia dovrà prontamente essere reintegrata entro 60 giorni in caso di sua escussione, anche parziale.

In aggiunta a quanto previsto nei precedenti capoversi, e sino all'emissione del Certificato di collaudo\regolare esecuzione, il Concedente potrà valersi, a titolo di garanzia per l'adempimento degli obblighi del Concessionario ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera c) del Regolamento UE n. 2015/1076, degli importi liquidati dalla Regione Emilia Romagna a titolo di Contributo POR FESR e presenti sul Conto di Garanzia. La garanzia cesserà di avere effetto, senza necessità di nulla osta del Concedente, contestualmente all'emissione del Certificato di collaudo\regolare esecuzione.

Il Concessionario è tenuto a farsi rilasciare dai progettisti e dalle varie imprese realizzatrici dell'impianto, le garanzie e le polizze assicurative previste per legge

con la specificazione che il Comune Concedente risulterà, insieme al Concessionario, a sua volta assicurato quale beneficiario. Copia di tali garanzie dovranno essere trasmesse al Comune Concedente.

Il Concessionario o i suoi aventi causa si impegnano a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori nonché per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione degli stessi secondo le modalità e gli importi indicati dall'art. 103 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Il concessionario si obbliga per sé e per i suoi aventi causa, a stipulare/presentare dopo l'ultimazione dei lavori e prima dell'inizio della gestione le seguenti polizze in corso di validità:

a) responsabilità civile nei confronti di terzi (tipo *allrisk*) durante tutto il periodo della gestione per danni con massimale minimo di Euro 10.000.000,00(*diecimilioni/00*) per sinistro.

11.2 Varianti In Corso D'opera

Eventuali varianti nel corso dei lavori, purché ammissibili ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, sono subordinate all'approvazione del Concedente; così come pure le variazioni sostanziali o ampliamenti degli impianti durante la gestione.

Le varianti restano, comunque, totalmente a carico del Concessionario salvo quelle di esplicita richiesta comunale per apportare miglioramenti non originariamente previsti. In questo secondo caso dovrà essere preventivamente stabilita tra le parti una specifica disciplina relativa ai costi massimi, alle modalità di ripartizione dei maggiori oneri e alle modalità di ammortamento dei costi gravanti sul Concessionario.

Le modalità di approvazione delle varianti saranno quelle prescritte dalla normativa sui lavori pubblici.

SEZIONE 12 MATRICE DEI RISCHI E MONITORAGGIO- RESOCONTO ECONOMICO - GESTIONALE

Ai sensi e per gli effetti del par. 5 della Linea Guida ANAC n. 9, assunta con Delibera del 28 Marzo 2018, si stabilisce che la Matrice dei Rischi che dettaglia l'allocazione e la suddivisione degli stessi tra Concedente e Concessionario è quella di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Il Concessionario è obbligato, con cadenza annuale a decorrere dalla data del Verbale di avvio Gestione ad elaborare e presentare al Concedente un Resoconto

Economico - Gestionale, contenente i seguenti elementi:

- PEF aggiornato sulla base dei dati economici, di entrata e di spesa, effettivamente riscontrati durante la gestione in atto. Tale PEF, in particolare, redatto con riferimento all'anno "n", dovrà riportare i dati effettivi dall'anno uno all'anno "n" e le proiezioni dei dati futuri a partire dall'anno "n+1". Il supporto di calcolo del Piano dovrà essere in formato aperto ed editabile. Lo stesso PEF aggiornato dovrà riportare il calcolo degli indici di convenienza economica, sostenibilità finanziaria e di performance previsti dalla presente Convenzione e precisamente: TIR di progetto, VAN di progetto, TIR azionista, VAN azionista, DSCR, LLCR. Su richiesta del Concedente (entro 45 giorni dalla relativa formalizzazione) il PEF presentato dovrà essere ripresentato al netto delle inefficienze e/o diseconomie di gestione imputabili al Concessionario. Il monitoraggio sarà assunto alla base del potenziale riequilibrio economico - finanziario, a favore del Comune Concedente, ai sensi dell'art. 7.2 della presente Convenzione;

- report dettagliato sull'applicazione di eventuali penali o decurtazioni del canone e, su richiesta del Concedente, ogni altro elemento di rilevanza contrattuale necessario per accertare la corretta gestione dell'Opera;

Al fine di garantire la gestione operativa il Concessionario è tenuto a svolgere attività di Controllo e Monitoraggio. I flussi informativi saranno resi il più possibile uniformi, il Concessionario è infatti consapevole del fatto che, per assicurare un elevato livello qualitativo dei servizi offerti che soddisfi appieno le esigenze dell'Ente, è importante non solo organizzare un efficace sistema di comunicazione e di scambio di informazioni con il Responsabile di Commessa del Proponente ed il Referente dell'Ente, ma anche istituire mezzi e/o momenti in cui tutti gli utenti abilitati possano avanzare richieste migliorative, esprimere giudizi qualitativi e ricevere informazioni sui servizi.

Saranno redatti appositi report informativi che saranno inoltrati all'Ente con cadenza programmabile (trimestrale, ecc..)

Alcuni tra i dati che saranno resi disponibili in tali report sono:

- consumi: lettura contatore gas metano, letture contatori elettrici, letture contatori acqua fredda, con informazioni sulle letture dei mesi precedenti e stime previsionali dei consumi futuri;
- riepilogo dei consumi (elettrici, termici e acqua) dell'intero anno gestionale;
- risultati delle prove di rendimento di combustibile svolti sulle caldaie;
- sintesi degli interventi effettuati e piano manutentivo del mese in corso e del trimestre successivo;
- sintesi degli interventi su chiamata;
- sintesi dello Stato Avanzamento Lavori dei cantieri e degli interventi straordinari, con eventuali dettagli tecnici, economici, procedurali.

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno registrati

nel "Registro delle manutenzioni".

Una corretta gestione degli impianti tecnologici della piscina da parte del gestore è condizione essenziale per ottimizzare il funzionamento della struttura stessa e contestualmente consente l'ottimale sfruttamento degli interventi di riqualificazione energetica proposti per ridurre il consumo di energia elettrica e calore, vettori energetici che concorrono alla determinazione del canone. In quest'ottica è prevista l'installazione di apparecchiature di monitoraggio e registrazione dei consumi di energia elettrica, gas e calore in grado di fornire in tempo reale al gestore tutti il dettaglio orario dei consumi, quali :

- a) consumo di gas metano caldaie
- b) consumo di gas cogeneratore
- c) produzione di energia elettrica da fotovoltaico
- d) produzione energia elettrica da cogenerazione
- e) energia elettrica ceduta alla rete
- f) energia elettrica prelevata dalla rete
- g) energia termica consumata (da caldaie)

h) energia termica consumata (da cogeneratore)

INPUT	FREQUENZA	OUTPUT
Letture consumi contatore gas metano	Trimestrale	Lettura contatore e previsioni
Letture consumi contatori elettrici	Trimestrale	Lettura contatore e previsioni
Letture consumi contatore acqua fredda	Trimestrale	Lettura contatore e previsioni
Riepilogo consumi (elettrici, termici, acqua)	Annuale	Relazione puntuale con elaborazione andamento mensile
Risultati delle prove di rendimento caldaie	Annuale	Rapporto di controllo e verifica combustione
Sintesi degli interventi su chiamata	Trimestrale	Relazione riepilogativa degli interventi effettuati, loro natura e risultato
Sintesi dei SAL dei cantieri e degli interventi straordinari	Trimestrale	SAL con relazione di sintesi riportante dati tecnici, economici e procedurali
Performance effettiva di efficientamento	Annuale	Report sulle performance di efficienza energetica

SEZIONE 13 COMUNICAZIONI, ELEZIONI DI DOMICILIO – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ogni comunicazione o avviso tra Concedente e Concessionario in relazione alla presente Convenzione dovrà essere fatta esclusivamente per iscritto mediante PEC ai seguenti indirizzi:

- CONCESSIONARIO: sgrservizi@pec.sgrservizi.it
- CONCEDENTE: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

Le Parti eleggono il proprio domicilio ai fini del presente atto presso le proprie sedi legali, ove andranno notificati tutti gli atti, le comunicazioni e provvedimenti qui previsti.

Il Comune da atto che il Responsabile del Procedimento sino alla fase di avvio della gestione sarà il Dirigente del Settore Progetti Speciali mentre il Responsabile del Procedimento durante la fase di gestione sarà il Dirigente competente del Servizio Sport

SEZIONE 14 FORO COMPETENTE, ONERI FISCALI

Fatto salvo quanto previsto da norme inderogabili, per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine alla esecuzione, interpretazione, risoluzione della presente Convenzione sarà competente esclusivamente il Tribunale di Rimini.

Ogni onere fiscale comunque nascente dalla presente Convenzione è a carico del Concessionario.

SEZIONE 15 – INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la firma del presente Accordo, ognuna delle Parti si dà reciprocamente atto che i dati personali forniti dall'altra Parte saranno trattati, fermo quanto sopra, nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 101/20148 e s.m.i.), e consente al relativo trattamento.

Titolare del trattamento dei dati per il Comune è individuato nel Segretario Comunale, domiciliato per la carica presso la sede comunale.

Titolare del trattamento dei dati per il Concessionario è individuato nel legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale.